

## **DELIBERA N. 153/11/CIR**

### **SERVIZIO UNIVERSALE: APPLICABILITÀ DEL MECCANISMO DI RIPARTIZIONE E VALUTAZIONE DEL COSTO NETTO PER L'ANNO 2004**

#### **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 12 dicembre 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

VISTA la delibera n. 314/00/CONS del 1° giugno 2000, recante “Determinazioni di condizioni economiche agevolate per il servizio di telefonia vocale a particolari categorie di clientela”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 160 dell’11 luglio 2000;

VISTA la delibera n. 330/01/CONS del 1° agosto 2001, recante “Applicazione ed integrazione della delibera n. 314/00/CONS “Determinazioni di condizioni economiche agevolate per il servizio di telefonia vocale a particolari categorie di clientela”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 199 del 28 agosto 2001;

VISTA la delibera n. 290/01/CONS del 1° luglio 2001, recante “Determinazioni di criteri per la distribuzione e la pianificazione sul territorio nazionale delle postazioni telefoniche pubbliche”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 199 del 28 agosto 2001;

VISTA la delibera n. 31/10/CONS del 4 febbraio 2010, recante “Revisione dei criteri di distribuzione sul territorio nazionale delle postazioni telefoniche pubbliche nell’ambito del servizio universale” pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 77 del 2 aprile 2010;

VISTA la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante “Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 22 del 28 gennaio 2004;

VISTA la delibera n. 335/03/CONS del 24 settembre 2003, recante “Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l’accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 240 del 15 ottobre 2003;

VISTA la delibera n. 167/05/CONS del 25 maggio 2005, recante “Approvazione degli atti della commissione aggiudicatrice di cui alla delibera n. 469/04/CONS e affidamento dell’incarico relativo alla verifica della contabilità regolatoria, per gli anni 2002, 2003 e 2004, degli operatori di rete fissa e di rete mobile notificati quali aventi notevole forza di mercato e per il controllo del calcolo del costo netto sostenuto dal soggetto incaricato di fornire il servizio universale per gli anni 2003 e 2004”;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento “Servizio Universale: analisi ed applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione dell’eventuale costo netto per l’anno 2004”, pubblicata sul sito *web* dell’Autorità in data 19 ottobre 2005 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 259 del 7 novembre 2005;

VISTA la delibera n. 1/08/CIR del 6 febbraio 2008, recante “Servizio universale: metodologia di calcolo del costo netto e finanziamento del servizio universale” pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 64 del 15 marzo 2008;

VISTA la delibera n. 65/09/CIR del 28 ottobre 2009 recante “Modifiche alla delibera n. 1/08/CIR Servizio Universale e metodologia di calcolo del costo netto e finanziamento del Servizio Universale” pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 284 del 5 dicembre 2009;

VISTE le relazioni finali della società Europe Economics, trasmesse in data 10 marzo 2010, concernenti la verifica del costo netto del servizio universale per l’anno 2004 e la quantificazione dei benefici indiretti di Telecom Italia quale fornitore del servizio universale per l’anno 2004;

VISTA la delibera n. 106/11/CIR del 5 settembre 2011, recante “Rinnovazione del procedimento relativo all’applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l’anno 1999”, pubblicata sul sito *web* dell’Autorità il 5 settembre 2011;

VISTA la delibera n. 107/11/CIR del 5 settembre 2011, recante “Rinnovazione del procedimento relativo all’applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo

netto del servizio universale per l'anno 2000", pubblicata sul sito *web* dell'Autorità il 5 settembre 2011;

VISTA la delibera n. 108/11/CIR del 5 settembre 2011, recante "Rinnovazione del procedimento relativo all'applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 2002", pubblicata sul sito *web* dell'Autorità il 5 settembre 2011;

VISTA la delibera n. 109/11/CIR del 5 settembre 2011, recante "Rinnovazione del procedimento relativo all'applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 2003", pubblicata sul sito *web* dell'Autorità il 5 settembre 2011;

VISTA la delibera n. 112/11/CIR del 21 settembre 2011, recante "Consultazione pubblica concernente la proposta di provvedimento relativo al "servizio universale: applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto per l'anno 2004", pubblicata sul sito *web* dell'Autorità il 5 ottobre 2011;

VISTI gli atti del procedimento istruttorio;

CONSIDERATO quanto segue:

## **1. Il procedimento istruttorio**

1. La società Telecom Italia S.p.A. (di seguito anche Telecom Italia o TI) ha trasmesso all'Autorità, in data 31 marzo 2005, il calcolo del costo netto derivante dagli obblighi di fornitura del servizio universale per l'anno 2004, nel rispetto di quanto disciplinato agli artt. 54, 56, 57 e 59, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche" (di seguito Codice).
2. In data 19 ottobre 2005 l'Autorità ha avviato il procedimento istruttorio volto a determinare l'applicabilità del meccanismo di ripartizione ed a valutare l'eventuale costo netto del servizio universale per l'anno 2004. Contestualmente l'Autorità ha richiesto alle imprese di cui all'art. 3, comma 2, dell'Allegato 11 al Codice, le informazioni e i dati necessari alla determinazione dell'iniquità dell'onere e della conseguente applicabilità del meccanismo di ripartizione.
3. Alla luce dell'analisi condotta sulla base delle informazioni e i dati forniti dagli operatori e della conseguente valutazione del grado di concorrenza caratterizzante il mercato delle comunicazioni elettroniche, l'Autorità ha ritenuto che, per l'anno 2004, gli obblighi di fornitura del servizio universale hanno costituito un onere ingiustificato a carico di Telecom Italia, ai sensi degli art. 62 e 63 del Codice.

4. Di conseguenza, ai sensi dell'art. 63 del Codice e dell'art. 3, comma 2 e dell'art. 6, comma 2, lettera a) dell'Allegato 11 al Codice, l'Autorità ha ritenuto applicabile il meccanismo di ripartizione del costo netto di fornitura del servizio universale tra gli operatori di comunicazioni elettroniche.
5. L'Autorità ha incaricato la società Europe Economics (di seguito anche EE), aggiudicataria della gara a procedura aperta per l'affidamento dell'incarico di verifica del calcolo del costo netto del servizio universale dichiarato da Telecom Italia per l'anno 2004, di verificare i dati trasmessi.
6. Ai sensi dell'art. 8, comma 2, della delibera n. 1/08/CIR recante "Servizio universale: metodologia di calcolo del costo netto e finanziamento del servizio universale", Telecom Italia ha ripresentato all'Autorità, in data 9 maggio 2008, il calcolo del costo netto del servizio universale per l'anno 2004 quantificato adottando i nuovi criteri per l'identificazione *ex ante* delle aree potenzialmente non remunerative ed applicando la metodologia contabile utilizzata dall'Autorità per l'approvazione del calcolo del costo netto per l'anno 2003, di cui alla delibera n. 28/07/CIR.
7. In data 9 settembre 2008 la società EE ha avviato l'attività di verifica del calcolo del costo netto presentato da Telecom Italia.
8. In seguito alla decisione assunta dalla Commissione per le Infrastrutture e le Reti, nella riunione del 16 ottobre 2008, alla luce di alcune problematiche interpretative emerse in sede di prima applicazione della delibera n. 1/08/CIR, il procedimento "Servizio universale: applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto per l'anno 2004" e le relative attività di verifica in corso di esecuzione da parte del Revisore sono state sospese fino al completamento delle attività istruttorie concernenti la modifica della delibera n. 1/08/CIR.
9. A seguito dell'approvazione della delibera n. 65/09/CIR recante "Modifiche alla delibera n. 1/08/CIR "Servizio universale: metodologia di calcolo del costo netto e finanziamento del servizio universale"" è stato riavviato il procedimento istruttorio "Servizio universale: Applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto per l'anno 2004". Sono, pertanto, state riavviate le attività di verifica condotte dalla società EE relative al calcolo del costo netto del servizio universale dell'operatore Telecom Italia per l'anno 2004.
10. Nell'attesa delle proposte metodologiche per la quantificazione dei vantaggi di mercato formulate dagli operatori, ai sensi della delibera n. 1/08/CIR (cfr punti 48-50 delle premesse) ed oggetto di valutazione da parte della società EE nell'ambito

del procedimento in questione, le attività di verifica del Revisore sono state sospese. Le relative attività di verifica sono state riavviate in data 20 gennaio 2010.

11. In data 10 marzo 2010 la società EE ha trasmesso all’Autorità le relazioni finali concernenti la verifica del costo netto del servizio universale per l’anno 2004 e la quantificazione dei benefici indiretti di Telecom Italia quale fornitore del servizio universale per l’anno 2004.
12. In ragione dell’esigenza di ulteriori valutazioni necessarie nell’ambito delle attività istruttorie concernenti il procedimento in oggetto, anche alla luce delle sentenze pronunciate dal Consiglio di Stato in tema di servizio universale, i termini del procedimento “*Servizio universale: applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto per l’anno 2004*” sono stati prorogati.
13. I termini di conclusione del procedimento in oggetto sono stati prorogati nuovamente in ragione della necessità di proseguire l’analisi dei dati sottostanti l’applicabilità del meccanismo di ripartizione delle quote di contribuzione al fondo del servizio universale, anche in considerazione delle valutazioni necessarie in sede di prima applicazione della metodologia di calcolo del costo netto e finanziamento del servizio universale, di cui alla delibera n. 1/08/CIR.
14. In data 5 settembre 2011 sono state adottate le delibere conclusive della rinnovazione dei procedimenti relativi all’applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per gli anni 1999, 2000, 2002 e 2003, di seguito elencate:
  - Delibera n. 106/11/CIR, recante “Rinnovazione del procedimento relativo all’applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l’anno 1999”;
  - Delibera n. 107/11/CIR, recante “Rinnovazione del procedimento relativo all’applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l’anno 2000”;
  - Delibera n. 108/11/CIR, recante “Rinnovazione del procedimento relativo all’applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l’anno 2002”;
  - Delibera n. 109/11/CIR, recante “Rinnovazione del procedimento relativo all’applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l’anno 2003”.
15. L’Autorità, alla luce delle valutazioni effettuate ai sensi dell’art. 6, comma 2, lettera c) dell’Allegato 11 al Codice, ha formulato il proprio orientamento in merito all’applicabilità del meccanismo di ripartizione ed alla valutazione del

costo netto del servizio universale per l'anno 2004 nel documento sottoposto alla consultazione pubblica indetta con delibera n. 112/11/CIR.

16. Alla consultazione pubblica indetta con delibera n. 112/11/CIR hanno partecipato le società BT Italia S.p.A. (di seguito, BT), Fastweb S.p.A. (di seguito, Fastweb), Telecom Italia S.p.A. (di seguito, Telecom Italia), Vodafone Omnitel N.V. (di seguito, Vodafone) e Wind Telecomunicazioni S.p.A. (di seguito, Wind), ciascuna delle quali ha avuto occasione di illustrare il proprio contributo nel corso di audizioni appositamente convocate.

## **2. Lo schema di provvedimento sottoposto a consultazione pubblica**

17. Il documento di consultazione di cui all'allegato B della delibera n. 112/11/CIR, contenente lo schema di provvedimento su cui i soggetti interessati sono stati invitati a far pervenire le proprie osservazioni, ha posto i seguenti quesiti:

*A.1. Si condividono le valutazioni effettuate dell'Autorità in merito all'iniquità dell'onere per l'anno 2004 alla luce del grado di concorrenza sussistente?*

*A.2. Si condividono le valutazioni effettuate dell'Autorità in merito all'applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo del servizio universale per l'anno 2004, ivi inclusi gli operatori di rete mobile, anche sulla base del grado di sostituibilità tra i servizi di telefonia fissa e mobile riscontrato nel mercato?*

*B.1. Si ritiene condivisibile la proposta dell'Autorità di ammettere al meccanismo di ripartizione il costo netto della telefonia vocale, agli esiti delle rettifiche apportate da EE?*

*B.2. Si ritiene giustificata la proposta dell'Autorità di ammettere al meccanismo di ripartizione il costo netto delle categorie agevolate, alla luce delle modifiche apportate da EE?*

*B.3. Si ritiene giustificata la proposta dell'Autorità di ammettere al meccanismo di ripartizione il costo netto della telefonia pubblica, condividendo gli aggiustamenti apportati da EE?*

*B.4. Relativamente ai punti critici della metodologia di stima dei benefici indiretti individuati dall'Autorità, quale delle proposte dell'Autorità si ritiene condivisibile, e per quali motivazioni?*

*C.1. Si ritengono sufficienti e condivisibili i chiarimenti interpretativi forniti in merito alla metodologia per il calcolo dei ricavi netti al fine di determinare le società partecipanti al fondo e le relative quote di contribuzione?*

18. Si riporta di seguito la posizione espressa dall'Autorità nel documento di consultazione pubblica di cui alla delibera n. 112/11/CIR, seguita per ognuno dei quesiti posti da una sintesi delle posizioni espresse dagli operatori partecipanti e dalla relativa valutazione conclusiva dell'Autorità.

**3. La valutazione dell'iniquità dell'onere e dell'applicabilità del meccanismo di ripartizione**

19. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 62 del Codice e dall'art. 3 dell'Allegato 11 al Codice, l'Autorità è tenuta a svolgere un'analisi finalizzata a valutare l'iniquità dell'onere relativo alla fornitura del servizio universale e la conseguente applicabilità del meccanismo di ripartizione di tale costo netto tra tutti gli operatori di mercato.
20. Il meccanismo di ripartizione del costo netto è, infatti, previsto soltanto nei casi in cui:
- i. la fornitura degli obblighi di servizio universale determina l'insorgere di un costo netto;
  - ii. il costo netto delle attività svolte in ottemperanza agli obblighi di servizio universale costituisce un onere iniquo in capo agli operatori incaricati della fornitura;
  - iii. il costo netto ammesso alla ripartizione giustifica il sostenimento del costo corrispettivo di gestione del meccanismo contribuzione e finanziamento dell'onere di fornitura degli obblighi di servizio universale.
21. Per stabilire l'iniquità dell'onere del costo netto del servizio universale e la conseguente applicabilità del meccanismo di ripartizione occorre, dunque, valutare il livello di concorrenzialità del mercato, determinare il livello di interdipendenza tra operatori che domandano servizi di interconnessione e il fornitore del servizio universale nonché analizzare il grado di sostituibilità tra servizi di telefonia offerti su rete fissa e mobile al fine di confermare la partecipazione degli operatori mobili. Detta interdipendenza genera benefici sia per i consumatori, sia per gli operatori di rete fissa e mobile, in termini di maggiori ricavi di originazione e terminazione delle chiamate da e verso le aree non remunerative.
22. Ricontrata l'iniquità degli oneri di servizio universale per l'operatore incaricato della fornitura, l'Autorità ripartisce il costo netto tra tutte le *“imprese che gestiscono reti pubbliche di comunicazioni, che forniscono servizi telefonici*

*accessibili al pubblico, in proporzione all'utilizzazione da parte di tali soggetti delle reti pubbliche di comunicazioni, o che prestano servizi di comunicazioni mobili e personali in ambito nazionale", ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'Allegato 11 al Codice, conformandosi a criteri di "non discriminazione, trasparenza e proporzionalità".*

23. Ne risulta, pertanto, che la ripartizione del costo netto tra i fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica è prevista tra tutti gli operatori (fissi e mobili), senza alcuna limitazione legata alla tipologia di rete sottostante la fornitura o connessa al servizio di comunicazione. In ogni caso, tale conclusione è supportata dall'esito dell'analisi del grado di sostituibilità svolta, in linea con le decisioni del Consiglio di Stato che hanno portato all'adozione delle delibere nn. 106/11/CIR, 107/11/CIR, 108/11/CIR e 109/11/CIR sopra richiamate.

### **3.1. Richiamo alle sentenze del Consiglio di Stato del 2010: la definizione del mercato rilevante e la nozione di sostituibilità**

24. Come noto il Consiglio di Stato, con le sentenze n. 535/2010<sup>1</sup>, n. 281/2010<sup>2</sup>, n. 644/2010<sup>3</sup> e n. 243/2010<sup>4</sup>, si è espresso nei confronti delle istruttorie condotte dall'Autorità al fine di valutare l'applicabilità del meccanismo di ripartizione e la valutazione del costo netto, per gli anni 1999, 2000, 2002 e 2003.
25. In particolare, il Consiglio di Stato, nelle quattro sentenze del 2010, ha ritenuto carente l'analisi svolta dall'Autorità in merito alla definizione del mercato rilevante ed all'analisi di sostituibilità tra servizio fisso e mobile, finalizzate a confermare la partecipazione al fondo degli operatori mobili, sostenendo quanto segue:

---

<sup>1</sup> Sentenza n. **535/2010** del 5 febbraio 2010, con la quale il Consiglio di Stato pronuncia decisione in merito alla delibera n. 67/05/CIR, del 5 ottobre 2005, recante "*Rinnovazione del procedimento relativo alla applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1999*".

<sup>2</sup> Sentenza n. **281/2010** del 26 gennaio 2010, con la quale il Consiglio di Stato pronuncia decisione in merito alla delibera n. 23/01/CIR, del 21 novembre 2001, recante "*Servizio universale: applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto per l'anno 2000*".

<sup>3</sup> Sentenza n. **644/2010** del 9 febbraio 2010, con la quale il Consiglio Stato pronuncia decisione in merito alla delibera n. 16/04/CIR, del 23 dicembre 2004, recante "*Servizio universale: applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto per l'anno 2002*";

<sup>4</sup> Sentenza n. **243/2010** del 25 gennaio 2010, con la quale il Consiglio di Stato pronuncia decisione in merito alla delibera n. 28/07/CIR, del 28 febbraio 2007, recante "*Servizio universale: applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto per l'anno 2003*".

- i. l'area di mercato rilevante non può essere identificata nel solo contesto "merceologico/geografico" costituito dalle aree marginali del Paese, situate prevalentemente in montagna, con bassa densità di popolazione, limitato reddito medio procapite e scarso numero di clienti affari, poiché l'offerta in concorrenza di telefonia fissa e mobile avviene in ogni luogo del Paese, e non è condizionata dalla configurazione geografica e dalla qualità dei consumatori;
  - ii. la nozione di sostituibilità tra servizio fisso e mobile non può essere dimostrata da un'ipotetica disattivazione nelle aree marginali del Paese della rete di telefonia fissa e dal ricorso degli utenti ivi residenti, in via sostitutiva, allo strumento della telefonia mobile. La nozione di sostituibilità cui si perviene in tale contesto non si collega ad una libera scelta selettiva dell'utente ma configura un comportamento di un consumatore necessitato. Il giudizio sotteso alle dimostrazioni in questione deve fondarsi su dati collegati all'anno di riferimento, in quanto a rilevare è la situazione esistente nel periodo in cui si impone l'obbligo di contribuzione.
26. In sintesi, il Consiglio di Stato ha sostenuto che il mercato rilevante da considerare è quello nazionale e non quello delle sole aree potenzialmente non remunerative. Inoltre, l'analisi di sostituibilità tra i servizi di telefonia fissa e mobile deve essere emancipata dall'ipotesi di una disattivazione del servizio di telefonia fissa nelle aree marginali del paese.
27. A seguito delle pronunce del Consiglio di Stato e sulla base delle indicazioni in esse contenute, l'Autorità ha disposto la rinnovazione dei procedimenti relativi all'applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per gli anni 1999, 2000, 2002 e 2003, in esito alla quale sono state adottate le delibere nn. 106/11/CIR, 107/11/CIR, 108/11/CIR e 109/11/CIR, sopra richiamate.
28. L'analisi di sostituibilità contenuta nelle delibere nn. 106/11/CIR, 107/11/CIR, 108/11/CIR e 109/11/CIR, che ha verificato l'esistenza di un certo grado di sostituibilità tra i servizi di telefonia fissa e mobile negli anni, rispettivamente, 1999, 2000, 2002 e 2003, è stata condotta prendendo a riferimento come mercato rilevante l'intero territorio nazionale e valutando il grado di sostituibilità tecnica ed economica, dal lato della domanda e dal lato dell'offerta, tra servizi di telefonia vocale su rete fissa e rete mobile.

### **3.2. L'analisi concorrenziale: il livello di concorrenzialità nel mercato, l'interdipendenza tra operatori, il grado di sostituibilità**

29. Con riferimento all'anno 2004, relativamente all'analisi concorrenziale, si è proceduto innanzitutto all'aggregazione delle direttrici di traffico e dei servizi all'ingrosso degli operatori di rete fissa, dalla quale è emerso che, nel corso del 2004, la quota di mercato di Telecom Italia, per i servizi di interconnessione e per i servizi al dettaglio di telefonia vocale si è attestata, rispettivamente, intorno al 60% ed al 68%. Si fa quindi rilevare che la quota di mercato conseguita nel complesso dagli operatori alternativi risulta, anche nel 2004, rilevante e tale da garantire dinamiche competitive sul mercato esaminato.
30. Dall'altro lato, le risultanze dell'analisi concorrenziale e di interdipendenza dimostrano che diversi operatori di rete fissa, in concorrenza con Telecom Italia, sono stati in grado di conseguire nell'anno 2004 quote di mercato significative sia per i servizi di interconnessione sia per i servizi al dettaglio di telefonia vocale.
31. Per quanto concerne i servizi di interconnessione e di telefonia offerti su rete mobile, si è rilevato che le quote di mercato dei quattro operatori denotano un adeguato livello di concorrenza. In particolare il principale operatore di rete mobile, Telecom Italia Mobile, detiene meno del 50% delle quote di mercato sia nell'offerta al dettaglio sia nell'offerta all'ingrosso dei servizi di interconnessione e *roaming* nazionale.
32. Si è proceduto infine a valutare la distribuzione delle quote di ricavi per i servizi al dettaglio e per i servizi di interconnessione prescindere dalla classificazione degli operatori in rete fissa e rete mobile. Anche in questo caso, il livello di concorrenza e interdipendenza nell'offerta di tali servizi risulta essere particolarmente significativo.
33. A supporto dell'analisi concorrenziale, l'iniquità dell'onere è stata valutata anche stimando i vantaggi che derivano agli operatori di telecomunicazioni dall'esistenza degli obblighi di servizio universale, in capo a Telecom Italia, e analizzando altresì, alla luce delle decisioni del Consiglio di Stato la sostituibilità tra servizi di telefonia vocale offerti tramite rete fissa e rete mobile.
34. In merito alla valutazione dei vantaggi di mercato, derivanti a operatori terzi dall'esistenza di obblighi di servizio universale in capo a Telecom Italia, sono stati analizzati i flussi di traffico tra reti fisse di operatori terzi e mobili con la rete fissa di Telecom Italia, concernenti i servizi inclusi negli obblighi di servizio universale quali le aree non remunerative, la telefonia pubblica non remunerativa e le categorie agevolate di clienti.


35. Le risultanze di tale analisi mostrano che gli operatori alternativi conseguono vantaggi significativi dall'esistenza degli obblighi di servizio universale. In particolare, gli operatori alternativi conseguono vantaggi in termini di ricavi all'ingrosso e al dettaglio derivanti dai flussi di traffico di telefonia vocale tra i propri clienti finali e i clienti di Telecom Italia che fruiscono delle condizioni fornitura previste dagli obblighi di servizio universale (p.e. utenti di Telecom Italia attestati nelle aree non remunerative).
36. L'Autorità ha quindi condotto un'approfondita analisi specificatamente finalizzata a valutare le condizioni di concorrenzialità vigenti tra i servizi di telefonia fissa e mobile e ad appurare se, nel periodo considerato, si è verificato un generale e diffuso ricorso al sistema di telefonia mobile in sostituzione e a detrimento dell'utilizzo del servizio di telefonia fissa, tale da riconoscere un fenomeno di effettiva sostituzione tra i due servizi di telefonia. In particolare, nell'ambito dell'analisi, è stato valutato il grado di sostituibilità tecnica ed economica, dal lato della domanda e dal lato dell'offerta, tra servizi di telefonia vocale su rete fissa e rete mobile, nel contesto di riferimento identificato nell'intero territorio nazionale, in ottemperanza all'indirizzo segnato dal Consiglio di Stato ed in continuità con la metodologia di analisi utilizzata nell'ambito delle delibere nn. 106/11/CIR, 107/11/CIR, 108/11/CIR e 109/11/CIR.
37. Si evidenzia che nel corso dell'analisi svolta, corrispondentemente alle analisi di sostituibilità già effettuate in relazione all'applicabilità del meccanismo di ripartizione del servizio universale per gli anni precedenti (1999-2003, cfr. delibere nn. 106/11/CIR, 107/11/CIR, 108/11/CIR e 109/11/CIR), non avendo come obiettivo la delimitazione del mercato rilevante bensì l'analisi delle condizioni di mercato - osservando tra l'altro il grado di sostituibilità tra i due servizi onde valutare la partecipazione al fondo da parte degli operatori mobili nel 2004 - non è stato utilizzato lo strumento dello SSNIP test - *Small but Significant Non transitory Increase in Price*- impiegato nel diritto *antitrust* per individuare l'ambito oggettivo e soggettivo del mercato rilevante ai fini della verifica di abusi di posizione dominante o accordi collusivi. In particolare, nell'applicazione della normativa *antitrust* al fine di individuare i mercati rilevanti si fa ricorso al test del monopolista ipotetico, (ossia lo SSNIP test) in ragione del fatto che, nell'attività di tutela della concorrenza, uno dei principali problemi dell'analisi degli atti e dei comportamenti delle imprese consiste nell'individuazione di imprese in grado di condizionare i prezzi del mercato rilevante in violazione dei principi di libera concorrenza. Ne risulta, pertanto, come la definizione del mercato rilevante sia strumentale all'analisi del potere di mercato. Dal punto di vista giuridico, la posizione dominante rappresenta, difatti, il presupposto per qualificare come illeciti e/o vietare alcuni comportamenti. Tale valutazione è stata condivisa anche dall'Autorità per la concorrenza ed il mercato in sede di parere sulle delibere nn. 106/11/CIR, 107/11/CIR, 108/11/CIR e 109/11/CIR.

38. Nel caso di specie, invece, come già rappresentato, l'obiettivo dell'analisi non è l'individuazione del mercato rilevante, bensì l'analisi delle condizioni del mercato dei servizi di telefonia vocale soggetti agli obblighi di servizio universale.
39. Nel verificare l'eventuale presenza di un certo grado di sostituibilità tra i due servizi l'Autorità ha, dunque, osservato, congiuntamente, l'andamento di alcune delle variabili considerate più rappresentative della domanda e dell'offerta di servizi di telefonia fissa e mobile (quali, tra le altre, i volumi di traffico ed il livello di penetrazione raggiunto dai due servizi, la consistenza delle linee fisse e mobili attive, la spesa complessiva per entrambi i servizi di telecomunicazione) e la dinamica delle rispettive tariffe vigenti sul mercato.
40. In primo luogo, l'Autorità ha analizzato il comportamento degli utenti e valutato le possibilità concrete di sostituzione da parte degli acquirenti dei servizi di telefonia fissa e mobile a seguito di variazioni dei prezzi dei rispettivi servizi.
41. Dall'analisi dei dati risulta che, nell'anno 2004, le tariffe che gli operatori di telefonia mobile hanno applicato alle proprie offerte per il servizio vocale sono rimaste, in media, sostanzialmente invariate, rilevando una flessione alquanto lieve pari a circa lo 0,36%<sup>5</sup> rispetto al 2003. Nonostante l'affievolirsi dell'intensità della competizione sui prezzi, la crescita della domanda di servizi di comunicazione su rete mobile è stata tuttavia consistente. Ciò si evince, tra l'altro, osservando l'aumento del traffico su rete mobile che, infatti, è complessivamente cresciuto del 16,4%<sup>6</sup>, tra il 2003 ed il 2004, superando i 60 miliardi di minuti di traffico in uscita, verso terminazioni di rete fissa e mobile.  
La dinamica del traffico originato da rete mobile nel periodo 1999-2004 è riportata nel grafico seguente, dal quale si desume una crescita continua, senza interruzioni:

---

<sup>5</sup> Fonte: Elaborazione Autorità su dati Global Mobile.

<sup>6</sup> Fonte: Elaborazione Autorità su dati Global Mobile.



42. L'andamento complessivamente favorevole dei prezzi del servizio vocale di telefonia mobile, unitamente ad una serie di altri fattori non esclusivamente economici che inevitabilmente hanno sostenuto il processo di sostituzione dell'apparecchio cellulare al telefono fisso, ha, da un lato, contribuito in maniera sensibile all'incremento della domanda e, dall'altro, prodotto effetti depressivi sulle variabili che approssimano la domanda di telefonia fissa.

In particolare, durante l'anno 2004, si registra una riduzione della domanda di comunicazioni vocali fisse, rappresentata, tra l'altro, dal calo delle linee fisse attive di circa l'1,4%<sup>7</sup>. La riduzione delle linee telefoniche fisse colpisce sia il segmento PSTN (-0,7%) sia il segmento ISDN (-3,6%). Le linee ISDN calano in quanto prevalentemente sostituite da accessi a larga banda, specialmente con tecnologia ADSL, mentre il decremento delle linee PSTN si deve soprattutto al fenomeno della sostituzione fisso-mobile.

43. Nell'anno 2004, al fine di arginare il flusso in uscita di clientela, sempre più orientata verso servizi su rete mobile, gli operatori di telefonia fissa hanno protratto il *trend* al ribasso delle tariffe in vigore. Nella fattispecie, si è assistito ad una diminuzione, in media, dei prezzi del servizio vocale su rete fissa pari a circa il 6,14%<sup>8</sup>. Tuttavia, la domanda per i servizi di telefonia fissa, seppure supportata da una dinamica ancora favorevole delle tariffe, è stata caratterizzata da volumi di traffico di livello decrescente, complessivamente del 2,5%<sup>9</sup>. Inoltre, si fa osservare che la domanda di servizi su rete fissa avrebbe mostrato un segno negativo ancor


<sup>7</sup> Fonte: Relazione annuale Autorità, anno 2005.

<sup>8</sup> Fonte: Elaborazioni Autorità su dati Global Mobile.

<sup>9</sup> Fonte: Relazione annuale Autorità, anno 2005.

più consistente se non si fosse verificato un importante incremento del traffico sulla direttrice fisso-mobile, pari a circa il 4,5%<sup>10</sup> rispetto al 2003<sup>11</sup>, dovuto indubbiamente all'accresciuta diffusione dell'utilizzo del cellulare quale mezzo di comunicazione vocale. Contestualmente, infatti, si è registrato un calo del 4%<sup>12</sup> circa del traffico originato e terminato su rete fissa, sceso ormai sotto la soglia dei 100 miliardi di minuti.

44. La tendenza alla progressiva e graduale sostituzione del cellulare al telefono fisso, nelle comunicazioni vocali, può essere dimostrata, altresì, dalla tabella seguente, dove si osserva il *trend* pluriennale in crescita della penetrazione del cellulare tra la popolazione, che nell'anno 2004 ha raggiunto il 108%<sup>13</sup>, uno tra i livelli più elevati in Europa (da attribuire, tra l'altro, anche al fenomeno delle doppie e triple SIM in possesso di uno stesso utente), aumentando quasi di altri 10 punti percentuali rispetto all'anno 2003. Contestualmente, è continuata la contrazione della diffusione di linee fisse che, nel 2004, presentano una penetrazione inferiore al 48%<sup>14</sup>.



<sup>10</sup> Fonte: Relazione annuale Autorità, anno 2005.

<sup>11</sup> Il traffico transitato lungo la direttrice fisso-mobile, nell'anno di riferimento, ammonta ad oltre il 17% del totale del traffico telefonico originato da rete fissa.

<sup>12</sup> Fonte: Relazione annuale Autorità, anno 2005.

<sup>13</sup> Fonte: OECD Communications Outlook 2007.

<sup>14</sup> Fonte: OECD Communications Outlook 2007.

45. Nell'ambito dell'analisi condotta dall'Autorità, con riferimento all'anno 2004, è stata valutata anche un'ulteriore variabile di approssimazione della domanda di servizi di telefonia vocale: la consistenza delle linee mobili attive. Rafforzando l'evidenza dei dati sopra riportati, anche il numero degli abbonati ai servizi di telefonia mobile conferma la tesi di una tendenza generalizzata alla crescita della domanda. In particolare, nel 2004, le linee mobili attive hanno raggiunto la cifra di 62,8<sup>15</sup> milioni, facendo registrare un incremento pari quasi all'11%<sup>16</sup> rispetto al 2003. In conseguenza di tale variazione positiva del numero di linee mobili, lo scarto di queste ultime nei confronti delle linee fisse attive si è ulteriormente ampliato. Nell'anno 2004, infatti, risultano essere pari a circa 27,9 milioni<sup>17</sup> le linee telefoniche fisse attive, PSTN e ISDN, in diminuzione (-1,4%)<sup>18</sup> rispetto all'anno precedente.
46. Nel 2004 la spesa complessiva per servizi di comunicazione elettronica, su rete fissa e mobile, ha registrato una crescita rilevante rispetto all'anno 2003, pari al 6,3%<sup>19</sup>, nonostante la congiuntura complessiva dell'economia italiana sia stata, in tale anno, piuttosto modesta. In particolare, per quanto riguarda la telefonia vocale si registra, da un lato, un decremento della spesa per servizi vocali su rete fissa pari al 3,125%<sup>20</sup> rispetto all'anno 2003, e un aumento del 6,2%<sup>21</sup>, dall'altro lato, della spesa per comunicazioni vocali su rete mobile. Al netto della componente dati, la spesa per servizi di telefonia vocale manifesta, quindi, una tendenza ad indirizzarsi in maniera crescente verso la rete mobile. Nel dettaglio, circa il 55,4%<sup>22</sup> della spesa totale per servizi di comunicazione vocale è dovuta a traffico originato da rete mobile. Lo spostamento di quote crescenti della spesa complessiva per servizi di telecomunicazione verso i servizi su rete mobile è, altresì, rilevabile dalle tabelle seguenti.

---

<sup>15</sup> Fonte: Dati Global Mobile.

<sup>16</sup> Fonte: Elaborazioni Autorità su dati Global Mobile.

<sup>17</sup> Fonte: Dati Global Mobile.


<sup>18</sup> Fonte: Elaborazioni Autorità su dati Global Mobile.

<sup>19</sup> Fonte: Relazione annuale Autorità, anno 2005.


<sup>20</sup> Elaborazioni Autorità su dati Relazione annuale, anno 2005.

<sup>21</sup> Elaborazioni Autorità su dati Relazione annuale, anno 2005.

<sup>22</sup> Elaborazioni Autorità su dati Relazione annuale, anno 2005.



Dati in miliardi di euro.



Dati in miliardi di euro.


47. Nonostante, come riportato ai punti precedenti, la dinamica dei prezzi sia stata relativamente più favorevole per i servizi di telefonia fissa, i consumatori hanno mostrato di reagire in modo alquanto differente.

In particolare, i ricavi per servizi su rete fissa, esclusi i servizi *Internet*, ammontano, per l'anno 2004, a 13,7 miliardi di euro, in calo di circa il 2,8%<sup>23</sup> rispetto all'anno 2003, allo stesso tempo, invece, i ricavi per servizi su rete mobile sono stati pari a 18,2 miliardi, in crescita quindi di circa 2 miliardi di euro<sup>24</sup>, rispetto al 2003.

Dal grafico seguente si osserva la divergenza, sempre più ampia, tra l'andamento dei ricavi per servizi di telefonia mobile e fissa.

<sup>23</sup> Elaborazioni Autorità su dati Relazione annuale, anno 2005.

<sup>24</sup> Fonte: Relazione annuale Autorità, anno 2005.



Dati in miliardi di euro.

48. Alla luce dell'analisi effettuata dall'Autorità, ed esposta nei punti precedenti, si rileva, pertanto, la presenza di un certo grado di sostituibilità tra i servizi di telefonia vocale offerti su rete fissa e mobile, in un contesto di mercato rilevante identificato, dal punto di vista del criterio geografico, con l'intero territorio nazionale, in linea con l'indirizzo segnato dalle sentenze del Consiglio di Stato sopra richiamate. La diffusione massiccia delle tecnologie di comunicazione mobile rende riscontrabile la possibilità potenziale della sostituibilità tra i due servizi oggetto della presente analisi; dai dati riportati si desume che una parte importante del processo di sostituzione mobile-fisso si sia già realizzata nel corso dell'anno oggetto di analisi.
49. Come si evince dai dati suesposti, la sostituibilità tra i due servizi in esame è provata, tra l'altro, dalle reazioni sensibilmente differenti dei consumatori in seguito alle variazioni registrate dalle tariffe vigenti sul mercato. La forte accelerazione di cui ha beneficiato il processo di penetrazione delle tecnologie di comunicazione mobile, nell'anno 2004, ha indotto gli operatori di rete fissa ad apportare dei tagli ulteriori, rispetto a quelli praticati negli anni precedenti, ai prezzi fissati. Tuttavia, tale condotta si è rivelata soltanto un tentativo degli operatori di minimizzare la perdita di clientela che sceglie i servizi su rete fissa, considerato che, come risulta dall'analisi di cui sopra, il calo delle tariffe non ha comunque generato un incremento della quantità domandata del servizio di telefonia fissa, essendosi piuttosto verificata una riduzione del traffico originato da rete fissa. Dal lato dei servizi offerti su rete mobile, invece, benché sia stato registrato un indebolimento della tendenza al ribasso delle tariffe rispetto agli anni precedenti, la crescita della domanda di servizi vocali su rete mobile è stata comunque rilevante.

50. La tendenza crescente a preferire il telefono cellulare in luogo del telefono fisso deriva da una propensione generalizzata a modificare le proprie abitudini circa l'utilizzo dei dispositivi per effettuare comunicazioni vocali. Si osserva, pertanto, un effettivo grado di sostituibilità tra i servizi di telefonia fissa e mobile non circoscritta, esclusivamente, agli aspetti di tipo economico.
51. Anche sul piano tecnico i due servizi appaiono sostituibili. Dal punto di vista dell'utente, infatti, si tratta, sia per la rete fissa sia per quella mobile, di utilizzare il medesimo servizio di telefonia vocale, erogato in maniera equivalente mediante l'utilizzo di due tecnologie differenti. La rete fissa e mobile sono direttamente interconnesse e, pertanto, i due servizi di telefonia risultano pienamente interoperabili, consentendo di effettuare chiamate vocali originate da rete fissa e terminate su rete mobile e viceversa. L'interoperabilità genera un effetto "esternalità di rete", che ha fortemente aiutato i servizi mobili nella loro prima fase di sviluppo.
52. Di conseguenza, in virtù dell'analisi sopra riportata, il grado di concorrenzialità esistente, nell'anno 2004, tra il servizio di telefonia fissa e mobile giustifica la partecipazione al fondo anche degli operatori di rete mobile. In linea con le indicazioni europee, tale partecipazione si configura, inoltre, come non discriminatoria in quanto i soggetti chiamati a contribuire sono operatori finanziariamente solidi, anche in ragione dei proventi ottenuti dall'interoperabilità dei sistemi.
53. L'Autorità, alla luce delle su richiamate disposizioni del Codice ed in esito ai risultati dell'analisi condotta, riconosce l'inequità dell'onere sostenuto dall'operatore incaricato di fornire il servizio universale e ritiene applicabile per l'anno 2004, il meccanismo di ripartizione del costo netto, prevedendo la partecipazione di *"altri organismi che gestiscono reti pubbliche di telecomunicazioni, [...] fornitori di servizi di telefonia vocale accessibili al pubblico e [...] organismi che prestano servizi di comunicazione mobili e personali"*.
54. L'Autorità ritiene opportuno ammettere alla partecipazione al fondo anche gli *"organismi che prestano servizi di comunicazione mobili e personali"* non solo in virtù di una mera applicazione della regolamentazione vigente – cfr. art. 63, comma 1, del Codice, dall'art. 3, comma 2, e dall'art. 6, comma 2, lett. a) dell'Allegato 11 al Codice stesso - ma anche in esito all'analisi condotta in merito alla sostituibilità tra i servizi di telefonia fissa e mobile.

#### **4. L'esenzione della contribuzione al fondo**

55. Il meccanismo di ripartizione delle quote di contribuzione al fondo del servizio universale garantisce il rispetto del principio di non discriminazione e minima distorsione del mercato. Ciò è assicurato mediante l'imposizione dell'obbligo di contribuzione in capo alla più ampia base possibile di operatori di telecomunicazioni, garantendo, allo stesso tempo, che operatori nuovi entranti o in situazioni di disequilibrio finanziario non debbano sopportare ulteriori oneri derivanti dal finanziamento del servizio universale.
56. Nel corso dell'attività di revisione della metodologia di calcolo del costo netto e finanziamento del servizio universale l'Autorità ha rilevato che, nonostante alcuni operatori di telecomunicazioni fossero presenti sul mercato con un fatturato crescente e una posizione sempre più consolidata, il meccanismo di ripartizione con soglia di esenzione fissata all'1% dei ricavi netti tendeva ad escluderli dalla contribuzione alla copertura degli oneri di fornitura del servizio universale.
57. Ciò constatato, l'Autorità ha ritenuto, quindi, a partire dall'anno 2004, di abbassare il valore soglia della quota di mercato che consente l'esonero dalla partecipazione al fondo del servizio universale ad una misura pari allo 0,5% dei ricavi netti degli operatori (cfr. art. 7, comma 12, della delibera n. 1/08/CIR), adeguando, al contempo, alle predette disposizioni la formula utilizzata per il calcolo del ricavo netto.

#### **5. La verifica del calcolo del costo netto presentato da Telecom Italia**

58. Telecom Italia ha trasmesso all'Autorità la "Relazione sul costo netto del servizio universale dell'anno 2004" nella quale richiede il finanziamento del costo netto sostenuto per la fornitura dei singoli servizi non remunerativi soggetti agli obblighi di servizio universale. In particolare, ai sensi della normativa vigente, il costo netto di cui l'operatore richiede il finanziamento riguarda la fornitura del servizio di telefonia vocale, della telefonia pubblica e dei servizi alle categorie agevolate.
59. Come già richiamato, a seguito dell'approvazione della delibera n. 1/08/CIR, recante "*Servizio universale: metodologia di calcolo del costo netto e finanziamento del servizio universale*", Telecom Italia ha presentato un nuovo calcolo del costo netto per l'anno 2004. Ciò al fine di recepire quanto disposto dal provvedimento in merito all'identificazione del bacino di aree potenzialmente non

remunerative ossia quelle aree che, sulla base di un'analisi *ex ante*, Telecom Italia non avrebbe servito in assenza di obblighi di servizio universale.

60. La società EE, in qualità di aggiudicataria dell'appalto di cui alla delibera n. 167/05/CONS, è stata incaricata di effettuare la revisione del calcolo del costo netto presentato da Telecom Italia. Gli esiti della revisione sono riportati nella relazione finale di EE, allegata al presente provvedimento, con l'inclusione di un'apposita relazione di valutazione della metodologia di calcolo dei benefici indiretti.

#### **5.1. L'identificazione del bacino di aree potenzialmente non remunerative (APNR)**

61. A partire dall'esercizio 2004, la delibera n. 1/08/CIR detta i criteri per l'identificazione del bacino di aree potenzialmente non remunerative (APNR), ossia quelle aree Stadio di Linea (SL) e/o aree armadio che Telecom Italia, sulla base di un'analisi *ex ante*, non avrebbe servito in assenza di obblighi di servizio universale.
62. Nello specifico, l'approccio seguito da Telecom Italia consente, a partire dai dati di area SL, di risalire alla località dove la centrale SL è situata e, attraverso i codici ISTAT che identificano tale località, determina i parametri demografici e socioeconomici necessari per l'identificazione del bacino di APNR. Telecom Italia perviene ad un bacino di APNR composto da 735 aree SL.
63. Alla luce della verifica effettuata al riguardo, EE ritiene che, a partire dai dati forniti da Telecom Italia, il bacino di APNR sia correttamente calcolato mediante l'applicazione dei criteri identificati dalla delibera n. 1/08/CIR, con l'esclusione dei seguenti aspetti:
- non è stato osservato il criterio dell'altitudine tra quelli volti alla definizione del bacino di APNR;
  - è stata esclusa dal bacino un'area la cui percentuale di abitazioni ad uso residenziale è stata erroneamente calcolata in misura superiore al 50% del totale;
  - è stata esclusa dal novero delle APNR un'area servita da tecnologia SDH.
64. Di conseguenza il bacino di aree identificato da Telecom Italia è stato ridotto ad un numero di 650 aree SL.

## **6. Il costo netto della telefonia vocale**

### **6.1. La proposta di Telecom Italia**

65. Telecom Italia ha presentato una stima del costo netto della fornitura del servizio di fonia vocale ad utenti finali, in aree potenzialmente non remunerative, pari a 36,4 milioni di euro, ammontare quantificato al lordo dei benefici indiretti derivanti all'operatore in quanto fornitore del servizio universale.
66. Telecom Italia ha utilizzato il programma di calcolo elettronico *SusyXP* per pervenire alla stima del costo netto dei servizi di fonia vocale e di telefonia pubblica, mentre per il calcolo del costo netto delle categorie agevolate si è servita del modello *Excel*.
67. La descrizione puntuale delle singole voci di costo e di ricavo sottostanti la fornitura del servizio di telefonia vocale, in aree potenzialmente non remunerative, è riportata nella relazione finale di EE.

### **6.2. La verifica di EE**

68. L'analisi delle tecniche di calcolo per il servizio di telefonia vocale ha rivelato un buon livello di dettaglio e accuratezza delle voci di costo e ricavo del modello di Telecom Italia, anche perché i dati relativi alle consistenze di rete, ai costi operativi e ai ricavi mancati sono disponibili in modo puntuale area per area e ciò consente di procedere senza dovere svolgere analisi di tipo strutturale basate su medie nazionali.
69. I cambiamenti apportati dal Revisore alle procedure di calcolo e ai dati di *input* nell'ambito della verifica condotta per l'esercizio 2002 e 2003<sup>25</sup>, con rilevante impatto sul calcolo del costo netto, sono state recepite dalle delibere dell'Autorità e, di conseguenza, anche da Telecom Italia che ad esse ha fatto riferimento per calcolo del costo netto del servizio universale per l'anno 2004, ad eccezione dei costi della gestione commerciale.
70. EE ha provveduto, altresì, a verificare una serie di dati di *input* che erano stati inseriti manualmente nel programma di calcolo *Susy*, senza collegamento automatico con i sistemi aziendali di contabilità. In particolare, è stato riconosciuto necessario modificare, insieme ai costi della gestione commerciale, gli altri dati di *input* di seguito elencati:

---

<sup>25</sup> Per il dettaglio sulle modifiche alle procedure di calcolo e ai dati di input apportate negli esercizi 2002 e 2003 e recepite dall'Autorità con le delibere n.16/04/CIR, per l'anno 2002, e n. 28/07/CIR, per l'anno 2003, si rinvia alle rispettive relazioni di verifica di Europe Economics.

- a. costo patrimoniale degli immobili attribuito a tutte le aree SL della rete di Telecom Italia (e successivamente allocati a quelle appartenenti al bacino di APNR);
  - b. costo d'esercizio degli immobili attribuito a tutte le aree SL della rete di Telecom Italia (e successivamente allocati a quelle appartenenti al bacino di APNR);
  - c. costo unitario delle cartoline d'utente POTS, ISDN BRA e ISDN PRA;
  - d. costo evitabile della gestione commerciale per utente;
  - e. costo orario evitabile della manodopera sociale;
  - f. *input* per il calcolo della quota parte dei ricavi relativi alla terminazione su altre reti, i ricavi da traffico entrante e i ricavi da interconnessione.
71. La modifica ai dati di *input* apportata da EE ha condotto ad una riduzione della stima del costo netto della telefonia vocale effettuata da Telecom Italia pari a 3,2 milioni di euro.
72. Il Revisore ha, infine, escluso dal computo del costo netto quelle aree appartenenti al bacino di APNR il cui costo netto positivo (e quindi in perdita) non eccede i 2.500 euro per area, in linea con l'approccio seguito negli anni precedenti finalizzato a prendere in considerazione il beneficio indiretto noto come ciclo di vita del cliente. Tale modifica ha condotto ad un'ulteriore riduzione della stima del costo netto della telefonia vocale effettuata da Telecom Italia, pari a 0,7 milioni di euro.
73. La stima finale del costo netto sostenuto da Telecom Italia per la fornitura del servizio di fonia vocale, risultante dalla verifica condotta da EE, per l'anno 2004, è pari a 28,7 milioni di euro.

## **7. Il costo netto della telefonia pubblica**

### **7.1. La proposta di Telecom Italia**

74. La stima del costo netto effettuata da Telecom Italia per la fornitura del servizio di telefonia pubblica è pari a 9 milioni di euro.
75. Il costo netto calcolato da Telecom Italia con riferimento alla telefonia pubblica si riferisce, esclusivamente, alle postazioni in perdita appartenenti al "Parco Impianti USO" ed ubicate in quelle aree che non appartengono al bacino di aree potenzialmente non remunerative della fonia vocale.
76. L'analisi del modello di Telecom Italia per la stima del costo netto della telefonia pubblica è riportata nella relazione finale di EE.

## 7.2. La verifica di EE

77. EE ritiene, nel complesso, adeguato l'approccio seguito da Telecom Italia per l'individuazione dell'insieme delle postazioni di telefonia pubblica ai fini della quantificazione del costo netto, avendo, peraltro, verificato che i cambiamenti suggeriti da EE sono stati concretamente applicati, salvo alcune eccezioni.
78. Nello specifico, con riferimento al Parco Impianti USO, nel corso della verifica effettuata da EE, è stata rilevata l'inclusione, da parte di Telecom Italia, di alcune postazioni di telefonia pubblica a ricavi limitati, ossia postazioni caratterizzate da un totale di scatti annuo circoscritto, per le quali non si ritiene giustificato includere i relativi costi ai fini del calcolo del costo netto.
79. Telecom Italia ha fatto presente che la rilevazione di dati da traffico limitati è da ricondursi a determinate circostanze, quali la vandalizzazione dell'apparecchio telefonico e la presenza di guasti prolungati.
80. In ragione del fatto che, in queste circostanze, la postazione telefonica non è fruibile dagli utenti, EE ha ritenuto di escludere le postazioni a ricavi limitati dal Parco Impianti USO. Ciò ha comportato una riduzione di 774 mila euro della stima del costo netto effettuata da Telecom Italia per la fornitura del servizio di telefonia pubblica.
81. EE ha ritenuto corrette le procedure di calcolo del modello di Telecom Italia della telefonia pubblica.
82. Per quanto riguarda i dati di *input*, invece, EE ha apportato le seguenti modifiche, in seguito alla constatazione che alcuni di questi erano stati inseriti manualmente nel programma *Susy*, senza collegamento automatico con i sistemi aziendali:
  - a. quota parte dei ricavi da TP da versare agli altri operatori come tariffe di terminazione;
  - b. costo orario evitabile della manodopera sociale;
  - c. ricavi da pubblicità su carte prepagate.
83. L'impatto di tali modifiche sulla stima di Telecom Italia è stato considerato congiuntamente alla riduzione del bacino di APNR, effettuata dal Revisore nell'ambito della attività di verifica, come precedentemente riportato. Ciò ha determinato un aumento del costo della telefonia pubblica di circa 758 mila euro rispetto alla stima di Telecom Italia, in quanto le PTP non profittevoli appartenenti alle 85 aree SL che sono state sottratte dal bacino APNR rientrano ora in tale costo.

84. La stima finale del costo netto della telefonia pubblica per il 2004 è pari a 8,988 milioni di euro.

## **8. Il costo netto delle categorie agevolate**

### **8.1. La proposta di Telecom Italia**

85. La stima del costo netto della fornitura di servizi alle categorie agevolate elaborata da Telecom Italia è pari a 10 milioni di euro.

Tale voce di costo deriva, tra l'altro, dalla riduzione dei ricavi prevista dalle disposizioni regolamentari vigenti in materia, secondo le quali Telecom Italia è tenuta a praticare una riduzione del 50% del canone di abbonamento al servizio telefonico a soggetti che presentino particolari condizioni di disagio economico e sociale e ad applicare l'esenzione totale dal pagamento a coloro che utilizzano i sistemi di comunicazione DTS (Dispositivo Telefonico Sordomuti).

86. La descrizione del modello di calcolo del costo netto delle categorie agevolate di clienti utilizzato da Telecom Italia è riportata nella relazione finale di EE.

### **8.2. La verifica di EE**

87. Tutte le modifiche apportate dal Revisore durante le attività di verifica condotte in relazione agli esercizi precedenti sono state recepite da Telecom Italia ad eccezione di quella volta a tener conto dell'effetto dell'elasticità dei consumi al reddito.

88. Con riferimento a quest'ultima, EE ha effettuato modifiche alle procedure di calcolo in considerazione del fatto che le categorie agevolate di utenti, a fronte del pagamento di un canone dimezzato o nullo, spendono tuttavia parte del reddito addizionale in chiamate aggiuntive, che costituiscono ricavi che non vi sarebbero in mancanza di obbligo di servizio. L'ammontare di tali ricavi aggiuntivi è stato stimato pari circa a 87.000 euro.

89. Un'ultima modifica eseguita dal Revisore è consistita nell'eliminazione dei costi amministrativi e di disallineamento temporale, non ammessi al meccanismo di ripartizione ai sensi della regolamentazione vigente. L'impatto di tale modifica ha determinato una riduzione della stima del costo netto delle categorie agevolate pari a circa 1,00 milione di euro.

90. La stima finale del costo netto delle categorie agevolate per il 2004 è pari a 8,9 milioni di euro.

## 9. I vantaggi di mercato presentati da Telecom Italia e verificati da EE

91. Nel corso dell'attività di verifica Telecom Italia ha presentato la stima dei benefici indiretti compresa in un intervallo di valori tra 2,3 e 10 milioni di euro. Il totale dei vantaggi di mercato risulta dalla somma dei benefici della fedeltà al marchio, compresi in un intervallo di valori tra 0 e 7,7 milioni di euro e del valore pubblicitario derivante dalle occasioni di contatto, pari a 2,3 milioni di euro.
92. EE ha effettuato la quantificazione del beneficio indiretto di fedeltà al marchio che risulta pari a 8,9 milioni di euro. Il beneficio pubblicitario derivante dalla promozione attuata tramite l'invio periodico di fatture è stato stimato pari a circa 1 milione di euro e il beneficio di pubblicità ottenuto tramite l'esposizione del logo dell'operatore sulle cabine telefoniche è ritenuto pari a 4 milioni di euro. La stima finale dei vantaggi di mercato elaborata dal Revisore è pari a 13,8 milioni di euro.
93. L'analisi puntuale effettuata da EE con riferimento ai benefici indiretti derivanti a Telecom Italia in quanto fornitore del servizio universale è oggetto di relazione separata, come precedentemente richiamato.
94. La tabella seguente riporta il confronto tra la stima effettuata da Telecom Italia e la valutazione di EE, riguardo la quantificazione dei benefici indiretti:

<b>Benefici indiretti 2004</b> Dati in milioni di €	<b>Stima di Telecom Italia</b>	<b>Stima di EE</b>
Fedeltà al marchio	0 - 7,7	8,9
Valore pubblicitario Mailing	2,3	1,0
Valore pubblicitario TP	0	4,0
<b>Totale finale</b>	<b>2,3 - 10,0</b>	<b>13,8</b>

Fonte: EE – Relazione di verifica del costo netto del servizio universale, anno 2004

## 10. Le risultanze dell'esercizio di verifica del calcolo del costo netto del servizio universale relativo all'esercizio 2004

95. Di seguito si riporta il confronto tra le conclusioni dell'attività di verifica del calcolo del costo netto del servizio universale condotta da EE e la stima elaborata in merito da Telecom Italia.

Stima del costo netto, anno 2004

<b>Categorie</b> Dati in milioni di €	<b>Stima di Telecom Italia</b>	<b>Stima di EE</b>
Fonia vocale	36,4	28,7
Telefonia pubblica	9,0	9,0
Categorie agevolate	10,0	8,9
<b>Totale costo netto</b>	<b>55,5</b>	<b>46,6</b>

Fonte: EE – Relazione di verifica del costo netto del servizio universale, anno 2004

96. Determinato l'ammontare del costo netto del servizio universale, l'importo va decurtato della quota di benefici indiretti.

Stima del costo netto complessivo tenuto conto dei vantaggi di mercato

<b>Categorie</b> Dati in milioni di €	<b>Stima di Telecom Italia</b>	<b>Stima di EE</b>
<b>Totale costo netto</b>	<b>55,5</b>	<b>46,6</b>
Benefici indiretti	10,0 <sup>26</sup>	13,8
<b>Totale</b>	<b>45,5</b>	<b>32,8</b>

Fonte: EE – Relazione di verifica del costo netto del servizio universale, anno 2004

### 10.1. L'ammissibilità dei costi netti del servizio universale

97. Ai sensi delle disposizioni di cui al Capo IV del Titolo II e all'Allegato 11 del Codice, Telecom Italia, in quanto soggetto obbligato alla fornitura del servizio universale, nel richiedere il finanziamento del costo netto sostenuto, deve dimostrare che avrebbe potuto evitare di offrire il servizio stesso in assenza di obblighi di fornitura.
98. Di conseguenza, Telecom Italia ha presentato il costo netto solo per quei servizi che non avrebbe offerto ossia il servizio di telefonia vocale, di telefonia pubblica e le prestazioni garantite alle categorie agevolate.

<sup>26</sup> A fini puramente espositivi si riporta in questa tabella unicamente il valore superiore dell'intervallo della stima dei benefici indiretti apportata da Telecom Italia.

## **10.2. L'ammissibilità del costo netto della telefonia vocale (aree non remunerative e categorie agevolate di clienti)**

99. Con riferimento alla telefonia vocale, Telecom Italia, al fine della quantificazione del costo netto della fornitura di tale servizio in aree potenzialmente non remunerative, che non sarebbero state servite in assenza di obblighi di servizio universale, ha utilizzato una metodologia contabile in linea con quanto previsto dalle delibere n. 28/07/CIR, n. 1/08/CIR e n. 65/09/CIR.
100. La delibera n. 1/08/CIR, modificata dalla delibera n. 65/09/CIR, ha indicato nove criteri di tipo *ex-ante* per la definizione delle aree potenzialmente non remunerative, da applicare a partire dall'esercizio 2004. Tale disciplina va ad innovare quanto in precedenza previsto dalla delibera n. 14/02/CIR, che, fino all'anno 2003, specificava espressamente quali fossero le aree da considerare per il calcolo del costo netto degli obblighi di servizio universale.
101. EE ha apportato delle modifiche alla stima presentata da Telecom Italia che, come rappresentato, possono essere suddivise in rettifiche alle procedure di calcolo e rettifiche ai dati di *input*.
102. In virtù dell'attività di verifica svolta da EE, la stima per il servizio di fonia vocale presentata da Telecom Italia, pari a 36,4 milioni di euro, è stata ridotta a 28,7 milioni, al lordo dei benefici indiretti.
103. L'Autorità ritiene che tali rettifiche siano da reputare pienamente giustificate, anche alla luce delle disposizioni di cui alla delibera n. 65/09/CIR.
104. Per quanto attiene alle categorie agevolate, Telecom Italia ha presentato una stima del costo netto pari a 10 milioni di euro. EE, ai sensi della regolamentazione vigente, ha escluso dal meccanismo di ripartizione i costi amministrativi e di disallineamento temporale, per un importo di circa 977.000 euro ed ha, inoltre, ridotto i costi evitabili di ulteriori 87.000 euro circa, stimando in tale importo l'ammontare di ricavi aggiuntivi che derivano dalla destinazione di parte del reddito disponibile addizionale<sup>27</sup> delle categorie agevolate a chiamate telefoniche aggiuntive.
105. I costi per servizi destinati alle categorie agevolate sono stati stimati, da EE, in misura pari a 8,95 milioni di euro.

---

<sup>27</sup> Dovuto al pagamento di canoni telefonici ridotti o azzerati.

106. L'Autorità ritiene che il costo netto dei servizi di telefonia vocale e per le categorie agevolate stimato da EE sia da considerare ammissibile ai fini del meccanismo di ripartizione del costo netto per l'anno 2004.

### **10.3. L'ammissibilità del costo netto della telefonia pubblica**

107. Il costo netto della telefonia pubblica è attribuibile unicamente alle Postazioni di Telefonia Pubblica (PTP) in perdita, appartenenti al "Parco Impianti USO", ubicate in quelle aree che non appartengono al bacino di APNR della fonia vocale.

108. Nel corso dell'attività di verifica, EE non ha apportato alcun cambiamento alle procedure di calcolo del modello di Telecom Italia della Telefonia Pubblica, mentre ha ritenuto di effettuare alcune rettifiche ai dati di *input*.

109. La stima finale del costo netto della telefonia pubblica per il 2004, condotta da EE, è pari a 8,988 milioni di euro.

110. L'Autorità ritiene giustificabili le correzioni adottate da Europe Economics e condivide l'importo finale da essa indicato quale costo per gli obblighi derivanti dalla fornitura del servizio di telefonia pubblica.

### **10.4. La valutazione dei vantaggi di mercato**

111. Come noto, in linea con il quadro normativo vigente, la verifica del calcolo del costo netto del servizio universale deve tener conto, tra l'altro, degli eventuali vantaggi di mercato derivanti all'impresa in quanto fornitrice del servizio stesso. La quantificazione dei vantaggi di mercato è effettuata dall'organismo indipendente incaricato di verificare il calcolo del costo netto, anche tenendo conto delle proposte metodologiche presentate dagli operatori.

112. Con riferimento al procedimento di verifica del calcolo del costo netto del servizio universale relativo all'anno 2004, si richiama quanto previsto dalla delibera n. 1/08/CIR, in particolare ai punti 48-50 delle premesse.

113. In data 10 marzo 2010, EE ha trasmesso all'Autorità, oltre alla relazione di conformità, la quantificazione dei vantaggi di mercato elaborata anche valutando le osservazioni e le proposte metodologiche presentate dagli operatori Telecom Italia, Wind (la posizione di WIND è stata condivisa anche da Fastweb) e Vodafone, così come previsto anche dall'avviso dell'Autorità pubblicato sul sito *web* in data 18 dicembre 2009.

114. Nel dettaglio, ai sensi di quanto disposto dall'Allegato 11 al Codice, al fine di valorizzare i benefici indiretti derivanti a Telecom Italia dalla fornitura del

servizio universale, EE ha presentato la propria stima di quantificazione della fedeltà al marchio e del valore pubblicitario.

115. Si rileva che EE ritiene congruo escludere i vantaggi derivanti dall'essere serviti da un unico operatore su tutto il territorio nazionale (incluse le APNR) in quanto marginalmente dipendente dall'essere presente nelle aree non profittevoli.

#### *Fedeltà al marchio*

116. Per quanto riguarda la quantificazione del beneficio di fedeltà al marchio, l'approccio adottato da EE è basato – come già negli anni precedenti - sul ricorso ad indagini di mercato mirate, che consentono di stimare la percentuale di clienti “fedeli” all'operatore incaricato della fornitura del servizio universale. Tale approccio è peraltro diffusamente adottato: oltre ad essere adoperato da Telecom Italia, infatti, esso è riconosciuto anche da Vodafone nonché seguito da Wind nella propria proposta metodologica di valorizzazione dei vantaggi di mercato, così da rendere comparabili i risultati.
117. Il beneficio di fedeltà al marchio è in particolare calcolato come  $p \cdot N \cdot R$ , dove:
- p = stima della percentuale di utenti fedeli stimata tramite indagini di mercato
  - N = numero di utenti Telecom in aree profittevoli
  - R = ricavo medio per utente profittevole
118. Telecom Italia nella sua metodologia definisce come fedele un cliente sulla base di cinque criteri:
- a. non è cliente di altri operatori;
  - b. non ha intenzione di abbandonare Telecom Italia nel prossimo futuro;
  - c. non ha intenzione di abbandonare la telefonia fissa nel prossimo futuro;
  - d. è a conoscenza dell'obbligo di servizio universale a carico di Telecom Italia;
  - e. considera la fornitura del servizio universale il principale motivo di scelta dell'operatore.
119. La conformità a tali criteri è stata accertata mediante l'impiego di una serie di domande rivolte ai clienti di telefonia fissa di Telecom Italia nell'ambito di un'indagine di mercato svolta per conto di Telecom Italia. L'operatore, sulla base della propria lettura dell'indagine di mercato, stima la percentuale di utenti fedeli nella misura dello 0,313%.
120. EE, nell'effettuare la propria stima della percentuale di clienti fedeli, adotta i medesimi criteri su cui si basa la valorizzazione condotta da Telecom Italia. Ciò nonostante, la conclusione a cui perviene EE risulta differente, in quanto il Revisore considera rilevanti considerare per gli esiti dell'indagine i rispondenti che sopravvivono al filtraggio di due domande ulteriori rispetto a quelle ritenute

sufficienti da Telecom Italia. Ciò conduce ad una stima della percentuale di clienti fedeli nella misura dello 0,406%.

121. Di seguito il confronto tra la stima effettuata da Telecom Italia e da EE in merito.

Percentuale di utenti fedeli

<b>%</b>	<b>Stima di Telecom Italia</b>	<b>Stima di EE</b>
Percentuale di utenti fedeli	0,313	0,406

Fonte: EE – Relazione di verifica del costo netto del servizio universale, anno 2004

122. Come detto, la differenza tra l'approccio di TI e di EE sta nell'inclusione di due ulteriori domande per il filtraggio degli utenti che hanno risposto, al fine del loro inserimento nel gruppo dei clienti fedeli. In particolare, facendo riferimento a quanto meglio dettagliato nella relazione di EE allegata, TI considera fedele un utente che sia sopravvissuto al filtraggio delle domande D7, D8, D9, D11, D12 ed alla domanda D15, quest'ultima qui di seguito riportata: *“Alla luce di quanto detto, nella scelta di un gestore di telefonia fissa, cosa pesa di più tra la fornitura del Servizio Universale e: (a) il fatto che a lei venga fornito un buon servizio commerciale, ovvero sia facile contattare la società per ottenere informazioni su prodotti, servizi e tariffe, (b) il fatto che a lei venga offerto un livello dei prezzi economico, (c) il fatto che a lei vengano offerte tariffe personalizzate in base all'uso, (d) il fatto che a lei venga servito un servizio di assistenza tecnica efficace, tecnici competenti e veloci nella risoluzione di un problema o di un guasto, (e) il fatto che i prezzi siano trasparenti e che lei possa controllare la spesa attraverso una bolletta dettagliata, (f) il fatto che a lei venga offerto un servizio Internet economico e veloce.”*
123. EE, invece, ritiene che debbano essere inclusi tra i clienti fedeli anche i clienti che sopravvivono alla domanda D14: *“Per lei che risiede in un'area che non è né isolata né disagiata, sapere che Telecom Italia ha l'obbligo di offrire il Servizio Universale, è per lei motivo di preferenza nella valutazione tra i gestori diversi, oppure quando sceglie un gestore lo fa sulla base di prezzi più bassi, di un servizio clienti efficiente, della trasparenza dei rapporti col cliente?”*
124. EE afferma che le procedure di filtraggio sarebbero due:
- l'unione di D14 e D15, al netto della intersezione che EE definisce come *“Teste che sopravvivono al filtraggio di almeno una tra le domande D14 e D15”*. In realtà se si trattasse di unione (congiunta) non ci sarebbe bisogno di

- sottrarre l'intersezione visto che le unità statistiche sarebbero conteggiate una sola volta e non ci sarebbe il rischio di allargare impropriamente la base dei clienti fedeli.
- b. la sola intersezione per cui, verrebbero conteggiati soltanto i clienti che *“sopravvivono simultaneamente al filtraggio sia della domanda D14 sia D15”*.
125. Il revisore propone, dunque, di stimare la percentuale di utenti fedeli in base ad una media aritmetica tra i clienti che sopravvivono al filtraggio ex prima procedura e quelli che sopravvivono al filtraggio ex seconda procedura.
126. Il primo criterio, atteso che trattasi di unione di insiemi, è da considerarsi il più plausibile tra i due presentati da EE. Peraltro, sottrarre l'intersezione equivale ad eliminare dal computo i clienti che sopravvivono simultaneamente al filtraggio sia della domanda D14 sia D15 ossia che hanno dichiarato di preferire in ogni caso il fornitore di servizio universale. Appare, pertanto, più opportuno scegliere come procedura di filtraggio l'unione con il conseguente incremento della percentuale di clienti fedeli. Ciò conduce ad una stima della percentuale di clienti fedeli nella misura dello 0,5%.
127. Altro elemento da considerare è il filtraggio relativo alla domanda D12 di seguito riportata: *“Il Servizio Universale è un obbligo imposto dalla legge ad una società telefonica privata. L'azienda è obbligata dalla legge a rendere disponibile - a prezzi uguali per tutti ed in tutta Italia - il servizio telefonico di base (quindi, il telefono a casa e le cabine telefoniche pubbliche).L'azienda deve garantire il servizio telefonico anche nelle zone più isolate e disagiate del nostro paese (ad esempio, nei piccoli paesi di montagna o di campagna), vale a dire anche in quelle zone dell'Italia dove portare il telefono è più costoso e non conveniente. Oltre a ciò la legge prevede che l'azienda distribuisca gli elenchi telefonici e pratici degli sconti ai clienti più poveri o portatori di alcuni handicap. Lei sapeva dell'esistenza di quest'obbligo?”*.
128. Tale domanda, infatti, prevede allo stato tra le risposte “Sì”, “No” e “Sì parzialmente”. L'inclusione o meno dei clienti che dichiarano di conoscere solo parzialmente l'esistenza di un obbligo di servizio universale determina la variazione della stima di clienti fedeli. Nel caso in cui vengano considerati entrambi ciò conduce ad una stima della percentuale di clienti fedeli nella misura dello 0,78%. Tale dato appare maggiormente in linea con l'analogo valore stimato da Wind nel corso della propria indagine rispetto a quello utilizzato da Telecom Italia.
129. La definizione di utente fedele presentata da Wind è parzialmente differente da quella proposta da EE. In particolare, mentre il Revisore definisce fedele un utente

che, oltre a soddisfare altre condizioni, considera la fornitura del servizio universale il “principale motivo” per rimanere cliente di Telecom Italia, Wind riconosce fedele un cliente che, oltre a soddisfare alcune delle condizioni indicate dal Revisore, considera la fornitura del servizio universale un “motivo” per rimanere cliente di Telecom Italia.

130. Nella propria proposta metodologica, Wind ha definito fedele un utente sulla base di quattro criteri:
  - a. è cliente di Telecom Italia;
  - b. non ha intenzione di abbandonare Telecom Italia nel prossimo futuro;
  - c. è a conoscenza dell’obbligo di servizio universale;
  - d. considera la fornitura del servizio universale un motivo per rimanere cliente di Telecom Italia.
131. Wind prende, inoltre, in considerazione i clienti di Telecom Italia almeno per un servizio, mentre Telecom Italia ed il Revisore considerano i soli clienti che non hanno ulteriori servizi con altri operatori e, pertanto, sono clienti esclusivi di Telecom Italia.
132. Di conseguenza i risultati delle indagini svolte, rispettivamente nel 2008 e nel 2009, per conto di Wind, conducono ad una stima della percentuale di clienti fedeli pari al 6,6% e al 3,7%, in entrambi i casi di gran lunga superiore rispetto alle conclusioni a cui perviene l’approccio seguito da EE.
133. La selezione di clienti fedeli a cui perviene Wind mediante la somministrazione delle summenzionate domande non consente, a parere di EE, di individuare quei clienti che realmente abbandonerebbero Telecom Italia qualora l’operatore non fosse più fornitore del servizio universale e, pertanto, il vantaggio reale derivante dall’essere incaricato dei relativi obblighi.
134. EE osserva che, utilizzando la domanda a risposte spontanee posta da Wind in merito ai motivi per cui si è utenti di Telecom Italia, si ottiene una stima coerente con quella effettuata con la propria metodologia. A tal proposito appare però necessario considerare che una parte considerevole dei clienti rispondenti alle interviste ha dato come motivazione “*Telecom Italia è il gestore storico cui sono abituato*”, che può indirettamente essere riferito agli obblighi di servizio universale almeno per una parte dei rispondenti non determinabile. Tale percentuale risulta trascurata nell’analisi di EE.
135. Vodafone, infine, sostiene, in linea con Wind, che non sia opportuno limitarsi a considerare coloro che considerano il servizio universale come il principale motivo di scelta di Telecom Italia. La scelta di un operatore, a parere di Vodafone, si basa su di una pluralità di fattori, nessuno dei quali rappresenta singolarmente

un motivo sufficiente ai fini della decisione finale. Ne deriva come la decisione dell'utente sia il risultato di una complessa valutazione di più variabili, compresa quella relativa alla fornitura del servizio universale.

136. In merito alla relazione tra numerosità campionaria ed il valore dell'errore della stima, Wind sostiene che l'ampiezza del campione debba essere di gran lunga maggiore affinché la stima percentuale di clienti fedeli proposta da Telecom Italia risulti rappresentativa e del tutto attendibile. Secondo Wind applicando la formula di calcolo della numerosità campionaria con un errore atteso dello +/- 0,375% (ossia la percentuale di utenti fedeli stimata da Telecom per il 2003) si giunge ad un campione composto da almeno 71 mila unità. Di conseguenza, qualora il campione della rilevazione effettuata da Telecom Italia fosse inferiore, la stima di utenti fedeli di 0,313% risulterebbe inattendibile.
137. EE non concorda con le conclusioni a cui perviene Wind in merito, sostenendo che le argomentazioni dell'operatore sono affette da un errore concettuale che consiste nel confondere l'errore campionario ipotetico (cioè quello che potrebbe ottenere prima ancora di aver stimato la percentuale di clienti fedeli) con l'errore campionario associato ad un preciso valore stimato di clienti finali. Nel dettaglio, EE riporta che la stima percentuale di utenti fedeli elaborata da Telecom Italia per l'anno 2004, pari allo 0,313% (ossia la percentuale di utenti fedeli stimata da Telecom per il 2004), è stata ottenuta da un campione sufficientemente ampio, superiore a 1.224.
138. Sempre con riferimento a tale tematica, Vodafone evidenzia che per la valutazione di utente fedele, la metodologia più appropriata sembra essere quella delle indagini di mercato, purché queste siano svolte su un campione sufficientemente rappresentativo al fine di minimizzare le possibili imprecisioni della stima. Vodafone fa osservare, pertanto, la necessità di garantire la rappresentatività del campione determinando una percentuale di utenti fedeli che sia caratterizzata dal più basso errore statistico possibile, circa +/- 0,2%. A tal fine l'ampiezza del campione dovrebbe comprendere decina di migliaia di intervistati.
139. Nella quantificazione della fedeltà al marchio assume rilevanza anche la misura del ricavo medio per utente profittevole.
140. Come riportato da EE nella propria relazione, la stima del ricavo medio per utente viene calcolata sulla base di due insiemi di ipotesi: le categorie di clienti fedeli e loro relativa numerosità, da un lato, ed i ricavi mancati per tipo di cliente fedele, dall'altro.
141. Con riferimento al primo insieme di ipotesi EE ha effettuato alcuni aggiustamenti alla stima condotta da Telecom Italia. A titolo esemplificativo, il Revisore non

ritiene condivisibile che i clienti fedeli, nel controfattuale, passino a fornitori alternativi mediante la modalità CS/CPS, ma solo mediante l'opzione CPS poiché un cliente fedele che abbia a disposizione l'opzione CPS non utilizza quella di CS.

142. Per quanto riguarda l'ipotesi di ricavi mancati per tipo di cliente fedele, EE concorda con la metodologia adottata da Telecom Italia, ma rende i risultati più espliciti calcolando il ricavo medio per utente per ognuna delle alternative che si presentano all'utente che decide di lasciare Telecom Italia utilizzando i dati della contabilità Regulatoria, esercizio 2004.
143. A tal proposito, dall'analisi dei dati presentati da EE nella propria relazione, appare sovrastimata la percentuale di clienti che si sposterebbero su reti proprietarie alternative e/o su soluzioni LLU, alla luce dei dati di mercato riferiti all'anno 2004. Appare pertanto maggiormente verosimile la stima di ricavo medio per utente effettuata da Telecom Italia.

#### *Valore pubblicitario*

144. Con riferimento alla quantificazione dei benefici indiretti derivanti dalla pubblicità ottenuta con l'invio periodico di fatture commerciali, EE ritiene appropriato l'approccio seguito da Telecom Italia. Il Revisore ha però effettuato una modifica al valore stimato in ragione dei cambiamenti apportati alla fonia vocale sul numero di utenti in aree non profittevoli agli esiti dell'adozione dei criteri di identificazione del bacino di APNR, di cui alla delibera n. 1/08/CIR. Ciò ha condotto ad una quantificazione di tali benefici pari a circa 965 mila euro.
145. Per quanto riguarda i benefici indiretti ottenuti tramite l'esposizione del logo che contrassegna le cabine telefoniche dell'operatore incaricato della fornitura del servizio, Telecom Italia sostiene di non ottenere alcun vantaggio in merito. EE non condivide la metodologia utilizzata dall'operatore pervenendo bensì ad una stima di tale valore pubblicitario pari a 4 milioni di euro.

#### *Stime complessive*

146. Nella tabella seguente si riporta, in dettaglio, il confronto tra la quantificazione dei benefici indiretti condotta da EE, per l'anno 2004, e la stima elaborata in merito da Telecom Italia.

Quantificazione dei vantaggi di mercato

<b>Categorie</b> Dati in milioni di €	<b>Stima di Telecom Italia</b>	<b>Stima di EE</b>	<b>Stima di Wind</b>	<b>Stima di Agcom</b>
Fedeltà al marchio	0 – 7,7	8,9	100	8,9 -19,5
Valore pubbl. mailing	2,3 <sup>28</sup>	1,0	n.d.	1,0
Valore pubbl. TP	0	4,0	n.d.	4,0
<b>Totale</b>	<b>2,3 – 10,0</b>	<b>13,8</b>	<b>100</b>	<b>13,8 – 24,5</b>

## 11. Finanziamento del servizio universale

147. Considerato quanto espresso nelle sezioni precedenti, l'onere complessivo relativo alle attività svolte dall'operatore incaricato in ottemperanza agli obblighi di servizio universale per l'anno 2004, ammonta ad un valore compreso tra 32,8 milioni di euro e 22,1 milioni di euro, tenuto conto anche dei benefici indiretti derivanti a Telecom Italia in quanto operatore incaricato di fornire prestazioni di servizio universale.
148. Si osserva che una volta consolidata la metodologia per la valutazione dei benefici indiretti – all'esito della presente consultazione – l'Autorità determinerà l'onere complessivo ammissibile al meccanismo di ripartizione per l'anno 2004. Sulla base della nuova metodologia Telecom Italia ripresenterà la valutazione del costo netto per l'anno 2005, determinato applicando i medesimi criteri per l'individuazione delle APNR applicati per l'anno 2004, così come rivisti da EE. A partire dall'anno 2006, invece, la valutazione del costo netto comporterà anche una modifica significativa della metodologia contabile alla base della quantificazione dei costi, coerentemente con quanto previsto dalla delibera n. 1/08/CIR, art. 7.
149. L'applicazione di tale ultima novazione metodologica porterà presumibilmente una riduzione del valore complessivo del costo netto. Considerando il livello di onere individuato per l'anno 2004, anche alla luce del livello definitivo di benefici indiretti stimato, è possibile presumere che, partire dall'anno 2006 il costo netto si attesti su valori significativamente più contenuti degli attuali e suscettibili di non configurare l'inequità dell'onere.

<sup>28</sup> Telecom Italia ha presentato un intervallo di valori per la quantificazione del beneficio di fedeltà al marchio compreso tra 0 e 7,7 milioni di euro.

150. Per determinare il valore complessivo del fondo, a tale ammontare è da aggiungere il costo dell'attività di verifica condotta da EE, che le condizioni contrattuali fissano, per l'anno 2004, ad un importo pari a euro 141.600,00. A tale ammontare è da sommare l'importo di euro 14.166,00 versato per remunerare il Revisore per lo svolgimento dell'attività aggiuntiva di quantificazione dei vantaggi di mercato sulla base della valorizzazione effettuata dagli altri operatori, attività prevista dalla delibera n. 1/08/CIR ed approvata successivamente alla contrattualizzazione dell'incarico per la revisione del costo netto del servizio universale per l'anno 2004.
151. Si riporta in tabella, il dettaglio relativo alle voci di costo netto e benefici indiretti ammissibili al meccanismo di ripartizione:

Costo netto del servizio universale per l'anno 2004

<b>Categorie</b>	<b>€milioni</b>
Fonia vocale	28,7
Telefonia pubblica	9
Categorie agevolate	8,9
Benefici indiretti	(13,8) – (24,5)
Costo di verifica del calcolo	0,156
<b>Totale</b>	<b>33 – 22,3</b>

152. Con l'avvio del procedimento relativo all'applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale dell'anno 2004, l'Autorità ha richiesto agli operatori i dati e le informazioni di cui all'Allegato 11 del Codice al fine di determinare le quote di contribuzione al fondo.
153. Nel corso dell'attività istruttoria, con la delibera n. 1/08/CIR, è stata approvata la metodologia di calcolo del costo netto del servizio universale e del relativo finanziamento. Al riguardo, alla luce delle modifiche previste all'art. 7, comma 12, della delibera n. 1/08/CIR, l'Autorità, valutata la necessità di perfezionare la raccolta dei dati volti alla determinazione dell'eventuale quota di contribuzione, ha richiesto ai principali operatori la trasmissione di alcuni dati ad integrazione di quanto già precedentemente comunicato.

154. Nel corso dell'attività di acquisizione dati è stata evidenziata dagli operatori la necessità di chiarire le modalità di calcolo delle quote al fine di evitare incoerenze nell'applicazione delle definizioni introdotte dal Codice delle comunicazioni elettroniche e dalla delibera n. 1/08/CIR.
155. Pertanto, con riferimento alla formula introdotta dalla delibera n. 1/08/CIR all'art. 7, l'Autorità chiarisce quanto segue.
156. I Ricavi lordi (RL) sono la somma dei ricavi complessivi derivanti dalla fornitura dei servizi al dettaglio e all'ingrosso elencati di seguito. Per tali servizi devono essere compresi i ricavi provenienti da *“tutti i canoni e contributi richiesti a qualsiasi titolo (quali per esempio, attivazione, cessazione, traslochi, modifica del profilo tariffario, ricarica, ecc.)”* nonchè *“devono essere considerati sia i ricavi derivanti dal prezzo minutario, sia quelli derivanti da eventuali quote di abbonamento (ad esempio canoni di opzioni tariffarie, di pacchetti di servizi, ecc)”*. Nel caso di servizi all'ingrosso sono inclusi anche i ricavi derivanti da attività a progetto.
157. Relativamente ai servizi al dettaglio gli stessi includono i ricavi connessi alla vendita di ciascuno dei seguenti servizi nonché i ricavi derivanti dalla vendita congiunta di più servizi di cui almeno uno sia compreso fra quelli elencati di seguito:
- i. servizi di telefonia vocale e/o di accesso alla rete telefonica fissa. Nello specifico, sono compresi:
  - ii. l'accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa, anche nel caso di connessioni stabilite mediante i servizi di accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) ed i servizi di rivendita dell'accesso WLR;
  - iii. il traffico da postazione fissa locale, distrettuale, interurbano, internazionale uscente, fisso-mobile, in decade 7, per informazioni elenco abbonati (solo ricavi dalle proprie numerazioni), verso numerazioni non geografiche – decadi 1, 4 e 8 (solo ricavi dalle proprie numerazioni) anche nel caso di traffico realizzato mediante servizi CS e/o CPS. Da tali ricavi restano esclusi quelli connessi al traffico effettuato mediante carte a codice o magnetiche;
  - iv. traffico da terminali mobili verso numerazioni fisse, mobili ed internazionali uscenti, per informazioni elenco abbonati (solo ricavi dalle proprie numerazioni), verso numerazioni non geografiche – decadi 1, 4 e 8 (solo ricavi dalle proprie numerazioni);
  - v. servizi di accesso alla rete Internet da postazione fissa, ossia i ricavi al dettaglio derivanti dai servizi di accesso ad Internet a banda larga (in tecnologia xDSL, fibra, satellite) e stretta (in caso di ricavi ulteriori rispetto al traffico);

vi. servizi di linee affittate al dettaglio, ossia i ricavi al dettaglio derivanti dalla vendita dei servizi a capacità dedicata, forniti sia con interfacce analogiche che digitali, con tecnologie a commutazione di circuito (ad es. SDH, PDH, ecc.) e/o di pacchetto (ad es. Ethernet, Giga Ethernet ecc.).

158. Relativamente ai servizi all'ingrosso i Ricavi Lordi (RL) comprendono i ricavi derivanti dalla fornitura dei servizi elencati di seguito:

- i. servizi di accesso disaggregato (ivi compreso l'accesso condiviso) in rame ed in fibra;
- ii. servizi di accesso a banda larga all'ingrosso (*xDSL wholesale*, CVP, *bitstream*);
- iii. servizi di rivendita dell'accesso (*Wholesale Line Rental*);
- iv. servizi di interconnessione, ossia i ricavi connessi a:
  - v. raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa (inclusi CS/CPS e originazione verso numerazioni non geografiche da postazione fissa comprese le decadi 1, 4, 7 ed 8)<sup>29</sup>;
  - vi. accesso a numerazioni non geografiche proprie;
  - vii. terminazione delle chiamate su singole reti telefoniche pubbliche in postazione fissa;
  - viii. terminazione su numerazioni 701;
  - ix. servizi di transito nella rete telefonica pubblica fissa;
  - x. accesso e raccolta delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili (incluse numerazioni non geografiche su decadi 1, 4 ed 8)<sup>29</sup>;
  - xi. terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili;
  - xii. portabilità del numero (fisso e mobile) e CPS;
  - xiii. accesso al servizio informazioni elenco abbonati (servizio 12);
  - xiv. servizi e prestazioni accessorie ai servizi di cui ai precedenti punti, quali kit di interconnessione, flussi di interconnessione, prolungamento dell'accesso, canale numerico, prolungamento dell'interconnessione, spazi di co-locazione, energia e condizionamento, raccordi di centrale, configurazione centrali, fatturazione conto terzi, ecc;
  - xv. terminazione del traffico extranazionale entrante su rete mobile e fissa.
- xvi. servizi di affitto circuiti all'ingrosso, ossia i ricavi derivanti dalla fornitura all'ingrosso di linee affittate su circuiti urbani (ivi compresi i circuiti parziali), interurbani ed internazionali forniti sia con interfacce analogiche che digitali, con tecnologie a commutazione di circuito (ad es. SDH, PDH, ecc.) o di pacchetto (ad es. Ethernet, Giga Ethernet ecc.);
- xvii. servizi di *roaming* nazionale per le reti telefoniche pubbliche mobili.

159. I Ricavi lordi (RSU) sono i ricavi “*di competenza economica dell'esercizio, percepiti dalle imprese incaricate del servizio universale per la fornitura dello*

---

<sup>29</sup> Sono pertanto inclusi i ricavi in interconnessione per numeri di emergenza e pubblica utilità, ecc.

*stesso a clienti o gruppi di clienti non remunerativi ovvero in aree non remunerative*". Essi sono, dunque, determinati all'esito del processo di revisione.

160. I Costi di interconnessione (SI) sono la somma dei costi sostenuti per l'acquisizione dei servizi elencati di seguito:
- a. accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) in rame ed in fibra;
  - b. servizi di rivendita dell'accesso (*Wholesale Line Rental*);
  - c. servizi a banda larga all'ingrosso (*xDSL wholesale, CVP, bitstream*);
  - d. servizi di co-locazione, energia, condizionamento e raccordi di centrale;
  - e. servizi di interconnessione alla rete (*kit + flussi*) ed attività connesse;
  - f. servizio di terminazione delle chiamate su singole reti telefoniche pubbliche in postazione fissa;
  - g. servizio di terminazione su 701;
  - h. servizio di raccolta da rete fissa (CS, CPS e numerazioni non geografiche inclusa la decade 7);
  - i. servizio di transito nella rete telefonica pubblica fissa;
  - j. accesso a numerazioni non geografiche di altro operatore;
  - k. accesso a numeri dell'operatore d'emergenza e di pubblica utilità (160, 176, 186);
  - l. accesso al servizio informazioni elenco abbonati (servizio 12);
  - m. servizi di portabilità del numero (mobile e fissa) e CPS;
  - n. servizi di configurazione delle centrali;
  - o. servizi di fatturazione conto terzi;
  - p. servizi di originazione delle chiamate da reti mobili (incluse numerazioni non geografiche);
  - q. servizi di terminazione verso reti mobili nazionali.
161. I Costi per servizi di affitto circuiti (AC) ,ossia i costi sostenuti per l'affitto di circuiti all'ingrosso urbani, interurbani ed internazionali (ivi compresi CDN e CDA *wholesale* e circuiti parziali) forniti sia con interfacce analogiche che digitali, con tecnologie a commutazione di circuito (ad es. SDH, PDH, ecc.) o di pacchetto (ad es. Ethernet, Giga Ethernet ecc.).
162. Costi per acquisizione di capacità trasmissiva (CT) ossia i costi relativi per l'acquisto dei servizi di:
- a. servizio di canale numerico;
  - b. servizi di prolungamento dell'accesso e di prolungamento dell'interconnessione.
163. I Costi per i servizi di *roaming* nazionale (RN) per le reti telefoniche pubbliche mobili sono i costi (contributi, canoni e traffico) sostenuti a livello nazionale per l'impiego di servizi di *roaming* erogati da altri operatori nazionali.

164. I Costi per i servizi di telefonia vocale (TV) sono gli eventuali costi, non inclusi nelle voci SI, AC, CT ed RN, sostenuti nei confronti di operatori terzi per la fornitura dei servizi di telefonia quali *revenue sharing* riversate a *fornitori di servizi* (ad es. centri servizi che gestiscono numerazioni non geografiche).
165. I Costi per i servizi di collegamento ad *Internet* (CI) sono gli eventuali costi, non inclusi nelle voci SI, AC, CT ed RN, sostenuti nei confronti di operatori terzi per la fornitura dei servizi di accesso alla rete Internet quali *revenue sharing* riversate a *fornitori di servizi* (ad es. ISP).
166. Ciò premesso, l’Autorità ha stimato le percentuali di contribuzione per l’anno 2004 – riportate nella tabella seguente – sulla base dei dati allo stato raccolti e si riserva di affinare tale determinazione sulla base dei dati che gli operatori riterranno opportuno integrare alla luce dei chiarimenti interpretativi suesposti.

<b>Soggetto debitore</b>	<b>Quota di contribuzione</b>
BT Italia (ex Albacom)	0,73%
TeleTu (ex Tele 2 Italia)	0,80%
Fastweb	1,46%
Wind Telecomunicazioni	9,89%
Vodafone Omnitel	19,43%
Telecom Italia (ex TIM)	30,05%
Telecom Italia	37,64%

## 12. Gli esiti della consultazione pubblica sui quesiti nn. A1 e A2

### 12.1. Sintesi dei contributi degli operatori partecipanti alla consultazione pubblica sul quesito n. A1

167. Con il quesito n. A1 di cui al documento di consultazione pubblica l'Autorità ha invitato i soggetti interessati ad esprimere la propria posizione in merito all'iniquità dell'onere per l'anno 2004 alla luce del grado di concorrenza esistente.
168. Al riguardo l'operatore Wind sostiene che il servizio universale non rappresenti più un onere iniquo. In particolare l'operatore ritiene come già i soli benefici indiretti siano ampiamente sufficienti a compensare i costi connessi alla fornitura del servizio universale e, pertanto, il relativo costo netto e, quindi, l'onere sia nullo. Wind prosegue, inoltre, sostenendo come l'onere non sia più da considerarsi iniquo in quanto dovrebbero essere valutate le caratteristiche dell'attuale USO *provider*, la sua situazione economica del periodo di riferimento, la sua quota di mercato nonché le eventuali azioni anticompetitive poste in essere nel periodo osservato. Ciò premesso l'operatore sostiene la non iniquità dell'onere attuale e futuro.
169. Vodafone non condivide le analisi svolte dall'Autorità in merito all'iniquità dell'onere per l'anno 2004. Al riguardo l'operatore sostiene che un approccio coerente ed in linea con la normativa regolamentare e con le sentenze del Consiglio di Stato (cfr. sentenze n. 535/201030, n. 281/201031, n. 644/201032 e n. 243/201033, con le quali il Consiglio di Stato è espresso nei confronti delle istruttorie condotte dall'Autorità al fine di valutare l'applicabilità del meccanismo di ripartizione e la valutazione del costo netto, per gli anni 1999, 2000, 2002 e

---

<sup>30</sup> Sentenza n. **535/2010** del 5 febbraio 2010, con la quale il Consiglio di Stato pronuncia decisione in merito alla delibera n. 67/05/CIR, del 5 ottobre 2005, recante "*Rinnovazione del procedimento relativo alla applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1999*".

<sup>31</sup> Sentenza n. **281/2010** del 26 gennaio 2010, con la quale il Consiglio di Stato pronuncia decisione in merito alla delibera n. 23/01/CIR, del 21 novembre 2001, recante "*Servizio universale: applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto per l'anno 2000*".

<sup>32</sup> Sentenza n. **644/2010** del 9 febbraio 2010, con la quale il Consiglio Stato pronuncia decisione in merito alla delibera n. 16/04/CIR, del 23 dicembre 2004, recante "*Servizio universale: applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto per l'anno 2002*";

<sup>33</sup> Sentenza n. **243/2010** del 25 gennaio 2010, con la quale il Consiglio di Stato pronuncia decisione in merito alla delibera n. 28/07/CIR, del 28 febbraio 2007, recante "*Servizio universale: applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto per l'anno 2003*".

2003) non può prescindere da un'analisi della concorrenzialità svolta mediante lo SSNIP *test* volto a determinare se la fornitura da parte di altri operatori di servizi sostituibili è in grado di erodere i ricavi di Telecom Italia in misura tale da rendere iniquo il costo sostenuto da quest'ultimo per la fornitura del servizio universale.

170. Fastweb non condivide le valutazioni effettuate dall'Autorità in merito all'iniquità dell'onere per l'anno 2004. A parere dell'operatore, già a partire dall'anno 2004, l'ammontare dei benefici indiretti di cui gode Telecom Italia quale fornitore del servizio universale eccede il costo netto quantificato dall'Autorità generando, di conseguenza, un ricavo netto positivo per l'operatore incaricato. Fermo restando tale assunzione, Fastweb sostiene che l'Autorità non abbia verificato l'effettivo grado di competizione esercitato da operatori terzi sul livello di profittabilità di Telecom Italia limitandosi al mero accertamento di un certo grado di sostituibilità tra la telefonia fissa e mobile. Un'analisi maggiormente accurata delle dinamiche competitive secondo Fastweb conduce a riconoscere l'assenza di un onere iniquo in capo a Telecom Italia.
171. In merito alla sussistenza dell'iniquità dell'onere riscontrata dall'Autorità, per l'anno 2004, alla luce del grado di concorrenza rilevato, BT non concorda con le conclusioni riportate nel documento di consultazione pubblica. In particolare l'operatore evidenzia come l'Autorità ha sempre accertato la dominanza di Telecom Italia nei mercati della fonia fissa al dettaglio, dell'accesso e dei servizi di interconnessione, prevedendo l'imposizione di obblighi in capo a Telecom Italia al fine di riequilibrare una situazione di insufficiente concorrenzialità. Ciò dimostra, secondo l'operatore, l'assenza di una pressione concorrenziale da parte degli operatori alternativi nei confronti dell'operatore notificato tale da impedire il generare di profitti elevati nei mercati in esame e, pertanto, rendere iniquo l'onere della fornitura del servizio universale.
172. Telecom Italia concorda con i risultati dell'analisi effettuata dall'Autorità finalizzata a valutare la sussistenza dell'iniquità dell'onere alla luce del grado di concorrenza riscontrato.

## **12.2. Le valutazioni dell'Autorità sul quesito n. A1**

173. Nel documento posto a consultazione pubblica l'Autorità, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, ha condotto un'analisi finalizzata alla valutazione dell'iniquità dell'onere in capo all'operatore incaricato della fornitura del servizio universale.
174. In particolare, l'analisi ha portato a verificare il grado di concorrenzialità nel mercato, l'interdipendenza tra gli operatori nell'offerta dei servizi di comunicazione elettronica nonché il livello di sostituibilità tra i servizi di telefonia

vocale offerti su rete fissa e su rete mobile. Ciò anche al fine di ottemperare all'indirizzo segnato nelle note decisioni del Consiglio di Stato in materia di servizio universale (cfr. sentenze n. 535/2010, n. 281/2010, n. 644/2010 e n. 243/2010). Ne deriva, pertanto, che l'analisi condotta dall'Autorità ha riguardato l'intero territorio nazionale e non è stata più focalizzata sull'ipotetica disattivazione del servizio di comunicazione offerto su rete fissa e sul conseguente ricorso al servizio di telefonia mobile da parte degli utenti.

175. Al riguardo si ribadisce, inoltre, come, nel caso di specie, l'obiettivo dell'analisi condotta dall'Autorità non sia l'individuazione del mercato rilevante (obiettivo perseguito dall'Autorità in altre sedi, ossia laddove al fine di determinare se, nei mercati al dettaglio e all'ingrosso, elencati nella Raccomandazione della Commissione europea, si riscontri un significativo potere di mercato tale da giustificare l'imposizione di obblighi regolamentari), bensì quello di valutare l'analisi delle condizioni del mercato dei servizi di telefonia vocale soggetti agli obblighi di servizio universale.
176. Come d'altro canto già evidenziato nelle delibere nn. 106/11/CIR, 107/11/CIR, 108/11/CIR, 109/11/CIR, la scelta di non aver utilizzato lo strumento dello SSNIP *test – Small but Significant Non transitori Increase in Price* - nell'analizzare le condizioni di mercato è condivisa dall'AGCM nel parere sullo schema di provvedimento concernente la rinnovazione dei procedimenti relativi all'applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per gli anni 1999-2003, laddove “*si ritiene che tali analisi (cfr. analisi del grado di sostituibilità) non vada effettuata nell'ottica della definizione di un mercato rilevante, bensì in quella di analizzare le condizioni del mercato al fine di valutare l'esistenza di un grado di sostituibilità tra i predetti servizi tale da giustificare la partecipazione di tutti i relativi prestatori agli oneri del servizio universale*”.
177. Tanto premesso l'Autorità conferma, per l'anno 2004, la sussistenza dell'iniquità dell'onere sostenuto dall'operatore incaricato di fornire il servizio universale.

### **12.3. Sintesi dei contributi degli operatori partecipanti alla consultazione pubblica sul quesito n. A2**

178. Con il quesito n. A2 di cui al documento di consultazione pubblica l'Autorità ha invitato i soggetti interessati ad esprimere la propria posizione in merito all'applicabilità del meccanismo di ripartizione, inclusi gli operatori di rete mobile, anche sulla base del grado di sostituibilità tra i servizi di telefonia fissa e mobile.

179. Al riguardo si rinvia a quanto sostenuto dall'operatore Wind con riferimento al quesito A1 del documento di consultazione.
180. Vodafone non condivide le valutazioni effettuate dall'Autorità in merito all'applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 2004, ritenendo che gli elementi forniti dall'Autorità nel documento posto a consultazione non integrano l'analisi imposta dalle citate sentenze del Consiglio di Stato. Al riguardo, l'operatore ribadisce che l'analisi condotta dall'Autorità, non ricorrendo allo strumento dello SSNIP test, non è idonea a dimostrare la sostituibilità dei servizi di telefonia fissa e mobile, nell'anno 2004, e pertanto a giustificare l'esistenza di un obbligo di contribuzione in capo a Vodafone.
181. Fastweb concorda con le analisi effettuate in merito alla partecipazione, anche degli operatori mobili, al meccanismo di ripartizione del servizio universale per l'anno 2004.
182. Fermo restando quanto sostenuto da BT in risposta alla domanda A.1, l'operatore concorda con l'analisi della sostituibilità fisso-mobile proposta dall'Autorità e, pertanto, con le conclusioni espresse nel documento di consultazione circa la partecipazione degli operatori mobili al fondo del servizio universale.
183. Telecom condivide, altresì, le conclusioni a cui è pervenuta l'Autorità con riferimento all'applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo del servizio universale per l'anno 2004 tra tutti gli operatori del mercato, senza alcuna limitazione legata alla tipologia di rete sottostante la fornitura sottostante la fornitura o connessa al servizio di comunicazione.

#### **12.4. Le valutazioni dell'Autorità sul quesito n. A2**

184. Alla luce delle risultanze procedurali e delle disposizioni normative vigenti in materia, l'Autorità ritiene applicabile, per l'anno 2004, il meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale. Sono ammessi alla partecipazione al fondo anche gli *“organismi che prestano servizi di comunicazione mobili e personali”* ossia *“altri organismi che gestiscono reti pubbliche di telecomunicazioni, [...] fornitori di servizi di telefonia vocale accessibili al pubblico e [...] organismi che prestano servizi di comunicazione mobili e personali”*.

### **13. Gli esiti della consultazione pubblica sui quesiti nn. B1, B2, B3, B4**

#### **13.1. Sintesi dei contributi degli operatori partecipanti alla consultazione pubblica sul quesito n. B1**

185. Con il quesito n. B1 di cui al documento di consultazione pubblica l'Autorità ha invitato i soggetti interessati ad esprimere la propria posizione in merito alla proposta di ammettere al meccanismo di ripartizione il costo netto della telefonia vocale, con le rettifiche apportate da EE.
186. Con riguardo al quesito B1, BT non concorda con quanto proposto dall'Autorità, in quanto ritiene, per le ragioni esposte in relazione ai quesiti precedenti (A1 e A2), non iniquo l'onere sostenuto da Telecom Italia per la fornitura del servizio universale nell'anno di riferimento. La società esclude l'ammissibilità del meccanismo di ripartizione anche in considerazione dell'entità dei benefici indiretti che, correttamente calcolati, compenserebbero il costo sostenuto da Telecom Italia per la fornitura del servizio universale.
187. Fastweb non condivide la proposta dell'Autorità di ammettere al meccanismo di ripartizione il costo netto della telefonia vocale in quanto ritiene che i benefici indiretti goduti da Telecom Italia per la fornitura del servizio universale annullino i relativi costi. Fastweb richiama anche le osservazioni espresse in relazione ai precedenti quesiti (A1 e A2) sulla non iniquità dell'onere.
188. Fastweb mette in evidenza l'andamento dei valori del costo netto della telefonia vocale dal 1999 al 2004, sottolineando la sproporzione del costo netto della telefonia vocale per il 2004 rispetto ai corrispondenti valori per gli anni precedenti. Peraltro, Fastweb osserva che tale sproporzione appare anomala alla luce dell'applicazione delle variazioni metodologiche introdotte dalla delibera 1/08/CIR, che hanno portato ad un dimezzamento del bacino di APNR (da 1471 a 650). Tale riduzione avrebbe dovuto comportare ad avviso della società un corrispondente abbassamento del costo netto della telefonia vocale. La tabella di seguito espone l'andamento dei valori del costo netto della telefonia vocale approvati dall'Autorità come ricostruito da Fastweb.

Costo netto (stima AGCOM)	1999 (mln euro)	2000 (mln euro)	2001 (mln euro)	2002 (mln euro)	2003 (mln euro)	2004 (mln euro)
Telefonia vocale	73,9	70,3	54,8	16,4	11,6	28,7

189. Telecom Italia condivide la proposta dell'Autorità di ammettere al meccanismo di ripartizione il costo netto della telefonia vocale definito da Europe Economics. Peraltro, la società esprime disaccordo in relazione ai criteri di identificazione del bacino delle aree potenzialmente non remunerative fissati dalla delibera n.

1/08/CIR, con particolare riguardo all'esclusione *tout-court* delle aree in pianura e delle aree servite con tecnologia ADSL.

190. Vodafone non concorda con la proposta dell'Autorità di ammettere al meccanismo di ripartizione il costo netto relativo alla telefonia vocale, in quanto ritiene non dimostrata l'iniquità del corrispondente l'onere sostenuto da Telecom Italia. Peraltro, la società richiama la delibera n. 28/07/CIR, recante "*Servizio universale: applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto per l'anno 2003*", evidenziando il rapporto di 1 a 4 intercorrente tra il valore del costo netto della telefonia vocale quantificato secondo le modifiche metodologiche proposte da Europe Economics (pari a 11,6 MLN) e il valore dello stesso quantificato senza le modifiche metodologiche (pari a 44,4 MNL).
191. Secondo Vodafone il valore del costo netto della telefonia vocale per l'anno 2004 andrebbe calcolato applicando tale rapporto all'importo proposto nell'ambito della consultazione pubblica indetta con delibera n. 112/11/CIR (pari a 28,7 MLN), giungendo ad una valorizzazione di 7 MLN.
192. Vodafone rileva come la fornitura degli obblighi di servizio universale per l'anno 2004 non risulti essere stata sottoposta a verifica qualitativa. Al riguardo la società ritiene che, ove si dovessero accertare anche per il 2004 inadempimenti assimilabili a quelli registrati con riguardo agli anni 2007, 2008 e 2009 dalla delibera n. 482/11/CONS, le prestazioni di servizio universale sarebbero da considerarsi come non erogate e i relativi costi non potrebbero essere ammessi al meccanismo di finanziamento.
193. Wind, richiamando le osservazioni espresse in relazione ai precedenti quesiti (A1 e A2), afferma di ritenere che i costi sostenuti per la fornitura del Servizio Universale nel 2004 non rappresentino un onere iniquo e, dunque, di non concordare con la proposta dell'Autorità di ammettere il costo netto della telefonia vocale al meccanismo di ripartizione.
194. Peraltro, Wind fa osservare come l'andamento dei valori di tale voce di costo individuati da EE dal 2002 al 2004 sia anomalo, in quanto, dopo il *trend* decrescente registrato fino al 2003, ci sarebbe un aumento considerevole per il 2004. Wind sottolinea che tale aumento, oltre ad essere in controtendenza rispetto agli anni precedenti, appare ancor più inspiegabile in relazione all'applicazione a partire dal 2004 dei nuovi criteri fissati dalla delibera n. 1/08/CIR per l'identificazione del bacino di aree potenzialmente non remunerative, che ha comportato una riduzione di tali aree da 1571 (nel 2003) a 650 (nel 2004).

### 13.2. Le valutazioni dell'Autorità sul quesito n. B1

195. Relativamente al quesito n. B1, con l'esclusione di Telecom Italia, nessuno degli operatori intervenuti afferma di condividere la proposta dell'Autorità in merito all'ammissione al meccanismo di ripartizione del costo netto della telefonia vocale.
196. La posizione prevalente emersa tra i soggetti partecipanti alla consultazione pubblica è quella della non iniquità dell'onere e, conseguentemente, della non applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 2004, mentre non sono emerse valutazioni in ordine al relativo calcolo del costo netto.
197. L'Autorità, anche alla luce di quanto espresso in relazione ai quesiti A1 e A2 con riguardo all'iniquità dell'onere, conferma l'applicabilità per il 2004 del meccanismo di ripartizione del costo netto della telefonia vocale, nonché il valore di tale voce ammesso al meccanismo di ripartizione, pari a 28,7 milioni di euro.
198. Relativamente alla presunta incoerenza dei valori di costo netto relativo ai servizi di telefonia vocale nel tempo, si riportano nella tabella di seguito i valori del costo netto della telefonia vocale approvati per gli anni 1999-2003, che consentono di evidenziare la linearità dell'andamento decrescente, che ha contraddistinto il periodo considerato.

Valore definito dall'Autorità (mln di euro)	1999 (D. 8/00/CIR)	2000 (D. 23/01/CIR)	2001 (D. 14/02/CIR)	2002 (D. 16/04/CIR)	2003 (D. 28/07/CIR)	2004 (D.112/11/CIR)
Costo netto telefonia vocale	73,8	70,28	55,8	54	44	28,7

199. A tal proposito si evidenzia che il richiamo da parte di alcuni degli operatori intervenuti alla consultazione pubblica a differenti valori per gli anni 2002 e 2003 (rispettivamente 16,4 e 11,6) appare non condivisibile in quanto riferito ad importi proposti dal revisore ma non approvati. Tali importi sono stati calcolati sulla base di approcci metodologici in parte recepiti dalla delibera n. 1/08/CIR attraverso l'introduzione di corrispondenti modifiche al sistema di calcolo del costo netto del servizio universale applicabili, per una parte dal 2004, ma che saranno integralmente recepiti solo a partire dal 2006.
200. Con riguardo all'osservazione di Vodafone relativa alla verifica qualitativa dell'assolvimento degli obblighi di servizio universale, si osserva che tale aspetto non può essere oggetto di valutazione per il 2004 in quanto la delibera n. 254/04/CSP del 10 novembre 2004, che ha fissato i livelli di qualità per il servizio universale, non ha effetti sul medesimo anno.

### **13.3. Sintesi dei contributi degli operatori partecipanti alla consultazione pubblica sul quesito n. B2**

201. Con il quesito n. B2 di cui al documento di consultazione pubblica l’Autorità ha invitato i soggetti interessati ad esprimere la propria posizione in merito alla proposta di ammettere al meccanismo di ripartizione il costo netto delle categorie agevolate, alla luce delle modifiche apportate da EE.
202. BT non concorda con quanto proposto dall’Autorità, in quanto ritiene, per le ragioni esposte in relazione ai quesiti precedenti (A1 e A2), non iniquo l’onere sostenuto da Telecom Italia per la fornitura del servizio universale nell’anno di riferimento. La società esclude l’ammissibilità del meccanismo di ripartizione anche in considerazione dell’entità dei benefici indiretti che, correttamente calcolati, compenserebbero il costo sostenuto da Telecom Italia per la fornitura del servizio universale.
203. Fastweb non condivide la proposta di ammettere al meccanismo di ripartizione il costo netto delle categorie agevolate in quanto ritiene che i benefici indiretti goduti da Telecom Italia per la fornitura del servizio universale annullino i relativi costi. Fastweb richiama anche le osservazioni espresse in relazione ai precedenti quesiti (A1 e A2) sulla non iniquità dell’onere.
204. Fastweb ritiene irragionevole il valore fissato dal revisore per il costo netto delle categorie agevolate, evidenziandone l’incremento del 18% rispetto al valore proposto per il 2003 (7,5 milioni di euro).
205. Telecom Italia condivide la proposta dell’Autorità di ammettere al meccanismo di ripartizione il costo netto delle categorie agevolate. Peraltro, in merito alla quantificazione dei ricavi aggiuntivi derivanti dall’elasticità dei consumi al reddito disponibile la società esprime disaccordo, considerando irrealistica l’assunzione che tali categorie sia indotte dalla riduzione del canone di abbonamento a maggiori consumi telefonici.
206. Al riguardo la società rileva anche come il ricorso generalizzato a soluzioni di tipo “a pacchetto” escluderebbe che la presunta elasticità possa trovare una corrispondenza economica. Pertanto, Telecom Italia ritiene che all’interno del costo netto delle categorie agevolate debbano essere reinseriti i circa 87 mila euro di ricavi aggiuntivi non riconosciuti da EE.
207. Vodafone non concorda con la proposta dell’Autorità di ammettere al meccanismo di ripartizione il costo netto relativo alle categorie agevolate, in

quanto ritiene non dimostrata l'iniquità del corrispondente l'onere sostenuto da Telecom Italia.

208. Wind, richiamando le osservazioni espresse in relazione ai precedenti quesiti (A1 e A2), afferma di ritenere che i costi sostenuti per la fornitura del Servizio Universale nel 2004 non rappresentino un onere iniquo e, dunque, di non concordare con la proposta dell'Autorità di ammettere il costo netto delle categorie agevolate al meccanismo di ripartizione.

#### **13.4. Le valutazioni dell'Autorità sul quesito n. B2**

209. Relativamente al quesito n. B2, con l'esclusione di Telecom Italia, nessuno degli operatori intervenuti afferma di condividere la proposta dell'Autorità in merito all'ammissione al meccanismo di ripartizione del costo netto delle categorie agevolate.
210. La posizione prevalente emersa tra i soggetti partecipanti alla consultazione pubblica è quella della non iniquità dell'onere e, conseguentemente, della non applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 2004, mentre non sono emerse valutazioni in ordine al relativo calcolo del costo netto.
211. L'Autorità, anche alla luce di quanto espresso in relazione ai quesiti A1 e A2 con riguardo all'iniquità dell'onere, conferma l'applicabilità per il 2004 del meccanismo di ripartizione del costo netto delle categorie agevolate, nonché il valore di tale voce ammesso al meccanismo di ripartizione, pari a 8,9 milioni di euro.
212. Con riguardo allo specifico punto di dissenso sollevato da Telecom Italia in merito all'elasticità dei consumi al reddito disponibile, l'Autorità condivide, come per l'anno precedente, l'impostazione del revisore secondo la quale in aggiunta al costo evitabile corrispondente al versamento da parte delle categorie agevolate di un canone dimezzato o nullo occorre considerare anche un corrispondente "ricavo aggiuntivo" per Telecom Italia in considerazione della spesa in chiamate aggiuntive sostenuta dalle categorie di clienti in questione. Tale ricavo aggiuntivo è stato stimato dal revisore in 87.000 euro circa tramite l'introduzione di un effetto di elasticità dei consumi al reddito.
213. Con riguardo all'osservazione sollevata da Fastweb in relazione all'incremento del costo netto delle categorie agevolate rispetto al valore stimato per l'anno precedente, si osserva che tale incremento è dovuto alla variazione di molteplici fattori, legati ai ricavi, ai costi ed alle quantità, tra loro indipendenti. Resta

pertanto valida la puntuale verifica effettuata da EE dei dati presentati da Telecom Italia.

### **13.5. Sintesi dei contributi degli operatori partecipanti alla consultazione pubblica sul quesito n. B3**

214. Con il quesito n. B3 di cui al documento di consultazione pubblica l'Autorità ha invitato i soggetti interessati ad esprimere la propria posizione in merito alla proposta di ammettere al meccanismo di ripartizione il costo netto della telefonia pubblica, condividendo gli aggiustamenti apportati da EE.
215. BT non concorda con quanto proposto dall'Autorità, in quanto ritiene, per le ragioni esposte in relazione ai quesiti precedenti (A1 e A2), non iniquo l'onere sostenuto da Telecom Italia per la fornitura del servizio universale nell'anno di riferimento. La società esclude l'ammissibilità del meccanismo di ripartizione anche in considerazione dell'entità benefici indiretti che, correttamente calcolati, compenserebbero il costo sostenuto da Telecom Italia per la fornitura del servizio universale.
216. Fastweb ferme restando le osservazioni espresse in relazione ai precedenti quesiti (A1 e A2) sulla non iniquità dell'onere non condivide la proposta dell'Autorità di ammettere al meccanismo di ripartizione il costo netto della telefonia pubblica in quanto ritiene che i benefici indiretti goduti da Telecom Italia per la fornitura del servizio universale annullino i relativi costi.
217. In relazione al costo netto della telefonia pubblica, Fastweb ritiene che andrebbe effettuata una valutazione specifica in merito agli apparati di TP non remunerativi, al fine di accertare che la non remuneratività non sia legata a problemi di manutenzione degli apparecchi e, dunque, a guasti che ne abbiano impedito il funzionamento. In tal caso, ad avviso della società, la non remuneratività, in quanto riconducibile ad una inefficienza di Telecom Italia, non dovrebbe essere considerata come un onere legato alla fornitura del servizio universale.
218. Telecom Italia condivide la proposta dell'Autorità di ammettere al meccanismo di ripartizione il costo netto della telefonia pubblica ed i relativi aggiustamenti apportati da Europe Economics.
219. Vodafone non concorda con la proposta dell'Autorità di ammettere al meccanismo di ripartizione il costo netto relativo alla telefonia pubblica, in quanto ritiene non dimostrata l'iniquità del corrispondente l'onere sostenuto da Telecom Italia.

220. Wind, richiamando le osservazioni espresse in relazione ai precedenti quesiti (A1 e A2), afferma di ritenere che i costi sostenuti per la fornitura del Servizio Universale nel 2004 non rappresentino un onere iniquo e, dunque, di non concordare con la proposta dell'Autorità di ammettere il costo netto della telefonia pubblica al meccanismo di ripartizione.

### **13.6. Le valutazioni dell'Autorità sul quesito n. B3**

221. Relativamente al quesito n. B3, con l'esclusione di Telecom Italia, nessuno degli operatori intervenuti afferma di condividere la proposta dell'Autorità in merito all'ammissione al meccanismo di ripartizione del costo netto della telefonia pubblica.
222. La posizione prevalente emersa tra i soggetti partecipanti alla consultazione pubblica è quella della non iniquità dell'onere e, conseguentemente, della sua non applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 2004, mentre non sono state rappresentate valutazioni in ordine al relativo calcolo del costo netto.
223. L'Autorità, anche alla luce di quanto espresso in relazione ai quesiti A1 e A2 con riguardo all'iniquità dell'onere, conferma l'applicabilità per il 2004 del meccanismo di ripartizione del costo netto della telefonia pubblica, nonché il valore di tale voce ammesso al meccanismo di ripartizione, pari a 9 milioni di euro.
224. In relazione a quanto osservato da Fastweb sull'opportunità di tener conto dei casi di non remuneratività degli apparecchi legati a cattiva manutenzione, si osserva che il calcolo del costo netto della telefonia pubblica tiene conto anche della voce "*costi di manutenzione*", all'interno sia della categoria dei "*Costi dell'apparecchio e della sua dotazione*", sia della categoria dei "*Costi delle infrastrutture di rete*" (cfr. relazione EE pp. 41 e 42). Infine, si osserva come nell'ambito delle modifiche apportate da EE al parco impianti USO (cfr. relazione EE pp. 45-46), si sia tenuto conto delle postazioni telefoniche non utilizzabili nel periodo considerato a causa di lavori in corso (che comportano la rimozione dell'apparecchio telefonico), atti di vandalismo, furti dell'apparecchio telefonico o guasti prolungati. Tale rettifica è pienamente in linea con l'osservazione avanzata dall'operatore.

### **13.7. Sintesi dei contributi degli operatori partecipanti alla consultazione pubblica sul quesito n. B4**

225. Con il quesito n. B4 di cui al documento di consultazione pubblica l’Autorità ha invitato i soggetti interessati ad esprimere la propria posizione in merito ai punti critici della metodologia di stima dei benefici indiretti ed alle relative proposte di valorizzazione.
226. BT pur apprezzando il fatto che l’Autorità abbia previsto un *range* di valori per la stima dei benefici indiretti, non ritiene di poter esprimere commenti specifici sui valori proposti non conoscendo il dettaglio della relativa giustificazione. Peraltro, ad avviso della società, l’importo dei benefici indiretti andrebbe correttamente stimato in misura di gran lunga superiore ai costi sostenuti per la fornitura del servizio universale.
227. In relazione alla fedeltà al marchio, BT condivide la posizione di Wind, sia sotto il profilo metodologico (con particolare riguardo alla definizione proposta di “cliente fedele”) sia nelle conclusioni (quantificazione del beneficio). Secondo BT andrebbe valorizzato in aggiunta a quello della fedeltà al marchio anche il beneficio indiretto derivante da quella che Ofcom definisce “*brand enhancement and corporate reputation*” (Ofcom, *Review of the Universal service obligation, Consultation document*, 10/1/2005, par. 9.17 e 9.18), beneficio che il regolatore britannico valorizza come percentuale delle spese di *marketing* e di pubblicità sostenute da *BT retail*.
228. BT richiama la delibera n. 33/06/CONS sottolineando l’utilità di alcune considerazioni ivi espresse (in particolare ai punti 114-116, ove si riportano gli esiti di una rilevazione svolta nel febbraio 2004 su un campione di 2008 individui) ai fini della stima dei benefici indiretti legati alla fedeltà al marchio. Secondo BT, infatti, lo scarso livello di conoscenza da parte degli utenti della possibilità di distaccarsi completamente da Telecom Italia e delle condizioni ed implicazioni di tale distacco (evidenziato dall’Autorità nella delibera richiamata) inciderebbe in maniera significativa sulla propensione al cambiamento di operatore e sul livello di fedeltà della clientela Telecom Italia.
229. Con riguardo poi al vantaggio derivante dalla disponibilità di informazioni relative ai profili di consumo dei clienti, BT ritiene opportuno includere tale vantaggio nel computo dei benefici indiretti e non accettabile la motivazione avanzata da EE per la relativa esclusione, dal momento che l’obbligo imposto a Telecom Italia a seguito della fusione con Seat sarebbe limitato alla condivisione delle anagrafiche dei clienti e non ai dati concernenti i loro profili di consumo.
230. Fastweb afferma di non condividere le proposte dell’Autorità, in quanto i valori dei benefici indiretti individuati nel documento di consultazione sarebbero sottostimati a causa di errori metodologici.

231. In merito al beneficio rappresentato dalla fedeltà al marchio, Fastweb considera errato l'approccio utilizzato da Telecom Italia e dal revisore per la definizione di "cliente fedele", mentre condivide l'impostazione di Wind (secondo cui la fornitura del servizio universale rappresenta "uno dei motivi" e non "il principale motivo" di scelta del consumatore), a riprova della cui validità richiama i risultati di un recente studio svolto dalla società Wik Consult nel 2008.
232. Peraltro, applicando una diversa metodologia di calcolo, basata su un documento di Oftel e sulle raccomandazioni contenute in uno studio di Wik Consult per la Commissione europea sul finanziamento del servizio universale dell'ottobre del 1997, Fastweb giunge ad una valorizzazione del beneficio della fedeltà al marchio analoga a quella risultante dalla stima di Wind (circa 179 milioni di euro, importo tale da azzerare il costo netto del servizio universale per il 2004). La diversa metodologia a cui Fastweb suggerisce di ricorrere consente una quantificazione del beneficio non tramite indagine di mercato, ma tramite una valutazione dei costi (di *marketing* e di pubblicità) che l'USO *provider* avrebbe dovuto sostenere per ottenere un effetto in termini di immagine paragonabile a quello derivante dall'essere fornitore del servizio universale.
233. Con riguardo al valore pubblicitario della telefonia pubblica, Fastweb non ritiene corretta la stima proposta dall'Autorità. In particolare, secondo la società, l'attribuzione di un valore pubblicitario soltanto al 50% delle cabine e cupole telefoniche non profittevoli si basa su assunzioni arbitrarie. Fastweb ritiene che per giungere ad una stima ragionevole del beneficio indiretto goduto da Telecom Italia occorre considerare il valore pubblicitario anche di cabine e cupole non funzionanti per omessa manutenzione.
234. Inoltre, la società ritiene che l'attribuzione di un valore pubblicitario limitata al 50% degli impianti non profittevoli sia in contrasto con le previsioni della delibera n. 290/01/CONS, recante "*Determinazioni di criteri per la distribuzione e la pianificazione sul territorio nazionale delle postazioni telefoniche pubbliche*", in particolare quelle di cui all'art. 2 della delibera, che prescrivono a Telecom Italia l'installazione degli apparati in luoghi di grande rilevanza sociale e ad alta frequentazione. Secondo Fastweb sarebbe più appropriato attribuire valore pubblicitario ad una percentuale di cabine e cupole telefoniche pari ad almeno il 75% del totale, includendo in quest'ultimo anche le postazioni non profittevoli a causa di mancato funzionamento ascrivibile a carenze di manutenzione.
235. Con riguardo alla disponibilità di informazioni relative ai profili di consumo dei clienti, Fastweb non concorda con l'attribuzione di un valore nullo al relativo beneficio da parte del revisore, giustificata sulla base dell'obbligo di fornire gratuitamente agli altri operatori accesso al database sulla clientela, imposto a Telecom Italia da AGCM a seguito della fusione con Seat. Al riguardo, Fastweb

sottolinea come tale obbligo sia limitato alle informazioni anagrafiche relative alla clientela con esclusione dei dati sui profili di consumo. Per la valorizzazione dei benefici derivanti a Telecom Italia dal possesso di tali informazioni privilegiate, Fastweb suggerisce di considerare una percentuale dei ricavi su rete fissa conseguiti da Telecom Italia nel 2004.

236. Telecom Italia non concorda con la quantificazione dei benefici indiretti effettuata da Europe Economics, né con il *range* introdotto dall’Autorità che prevede una valorizzazione diversa e superiore a quella effettuata dal revisore. Pur riconoscendo come adeguato l’approccio metodologico complessivamente utilizzato da Europe Economics (ad eccezione dell’impostazione seguita per la quantificazione del valore pubblicitario degli impianti di telefonia pubblica), Telecom Italia ritiene che la fornitura del servizio universale non determini nessun beneficio indiretto. In particolare, secondo la società, il beneficio della fedeltà al marchio sarebbe in ogni caso destinato a diminuire nel tempo in ragione della maggiore concorrenza presente nel mercato della telefonia vocale.
237. Vodafone osserva che una congrua valorizzazione dei benefici indiretti dovrebbe portare ad una significativa riduzione, se non ad un azzeramento del costo netto del servizio universale. Peraltro, secondo Vodafone, la complessità della quantificazione dei benefici indiretti, unita alla mancanza di una consolidata metodologia di calcolo, renderebbe opportuna l’apertura di uno specifico procedimento.
238. La società non concorda con la mancata valorizzazione da parte di Europe Economics del beneficio derivante dalla disponibilità di informazioni sui profili di consumo dei clienti, ritenuto nullo dal revisore in considerazione della circostanza che Telecom Italia, in seguito alla fusione con SEAT, è stata obbligata a fornire a titolo gratuito ad altri operatori il *database* sulla clientela. Tale motivazione è considerata da Vodafone non adeguata in quanto Telecom Italia sarebbe stata obbligata a fornire il solo database contenente le anagrafiche dei propri clienti, non anche quello relativo ai profili di consumo.
239. Con riguardo al beneficio della fedeltà al marchio, Vodafone concorda con la metodologia utilizzata da Europe Economics, ma ritiene corretta una diversa definizione di “utente fedele” (la medesima proposta da Wind) che consideri tale colui che sceglie Telecom Italia anche, ma non principalmente, in ragione del fatto che la società sia incaricata della fornitura del Servizio universale. A sostegno di ciò, Vodafone osserva come la scelta di un operatore difficilmente sia ricollegabile ad un unico fattore determinante, essendo, piuttosto, dettata da una pluralità di elementi (quali, a titolo esemplificativo, la copertura territoriale, la qualità del servizio, il carattere innovativo dell’offerta, il piano tariffario), nessuno dei quali rappresenta singolarmente il motivo principale della decisione finale.

240. Per la corretta valorizzazione del beneficio della fedeltà al marchio Vodafone sottolinea altresì l'importanza della rappresentatività del campione considerato nell'indagine dal punto di vista non solo qualitativo ma anche quantitativo. Secondo Vodafone campioni prossimi alle mille unità sono suscettibili di generare un errore statistico elevato e tali da inficiare la significatività del risultato dell'indagine.
241. Vodafone non condivide la quantificazione del valore pubblicitario dell'esposizione del logo dell'operatore incaricato della fornitura del servizio universale sulle postazioni di telefonia pubblica. Più precisamente, Vodafone concorda con la metodologia utilizzata da Europe Economics per la valorizzazione del corrispondente beneficio indiretto ritenendo tuttavia che si debba prendere in considerazione la totalità (e non il 50%) delle postazioni di telefonia pubblica installate da Telecom Italia, alla luce del fatto che la loro presenza in luoghi ad elevata rilevanza sociale (secondo le prescrizioni della delibera n. 290/01/CONS), le rende suscettibili di assicurare una rilevante visibilità al logo della società.
242. Wind ritiene che le tre tipologie di benefici indiretti presi in considerazione nel documento di consultazione non esauriscano tutti i vantaggi di cui Telecom Italia beneficia come fornitore del servizio universale, elencati all'art. 6, comma 2, lettera b dell'allegato 11 al Codice.
243. Con riguardo al beneficio della fedeltà al marchio, utilizzando il metodo di valorizzazione proposto da Wind si giunge ad un valore compreso tra i 100 e i 179 milioni di euro, tale da rendere nullo il costo netto del servizio universale. Secondo Wind, alla luce di tale valorizzazione, basata su analisi condotte da società indipendenti di ricerca (e condivise da altri operati, quali Fastweb e Vodafone) l'Autorità dovrebbe rivedere al rialzo la stima del beneficio della fedeltà al marchio dichiarata da Telecom Italia. Peraltro, secondo Wind, il valore di riferimento per l'anno 2004 per la stima della fedeltà al marchio dovrebbe tener conto dell'andamento decrescente negli anni del valore del beneficio in questione e del fatto che la valorizzazione proposta dalla società (100 – 179 milioni di euro) è basata su analisi condotte negli anni 2008 e 2009. Pertanto, secondo le stime di Wind, l'ammontare complessivo del beneficio di fedeltà al marchio tra gli anni 2004 e 2009 sarebbe compreso tra 600 e 1.074 milioni di euro.
244. Wind ritiene carente il documento di EE relativo alla *“Quantificazione dei benefici indiretti di Telecom Italia quale fornitore del servizio universale per l'anno 2004”* nella parte in cui si analizzano le principali metodologie di calcolo del valore della fedeltà al marchio (paragrafo n. 2.2.) in quanto non sono prese in considerazione le risultanze di studi più recenti e attendibili. Secondo Wind

meritevole di attenzione è un recente studio della società WIK che stima il beneficio indiretto della fedeltà al marchio superiore allo 0,65% del *turnover* complessivo dell'operatore USO provider considerato.

245. Con riguardo specifico ai punti A1.16 e A1.17 del citato documento di EE, relativi alla definizione di utente fedele, Wind non condivide quanto espresso dal revisore che, secondo la società, sulla base di una metodologia errata, giungerebbe ad una ingiustificata sottostima della percentuale di clienti fedeli. Inoltre Wind ritiene elevatissima la probabilità di errore del questionario di Grandi Numeri (Telecom Italia).
246. Con riguardo al valore della pubblicità di telefonia pubblica, Wind è d'accordo con EE laddove esprime perplessità in relazione alla metodologia usata da Telecom Italia, nella parte in cui si quantifica il valore di una pubblicità considerando l'attenzione consapevole suscitata tra gli utenti. Wind non condivide invece l'approccio di Europe Economics allorché si attribuisce solo a metà delle cabine telefoniche un valore pubblicitario. Secondo Wind, tutte le postazioni di telefonia pubblica sono installate in luoghi di assoluto valore pubblicitario in quanto luoghi pubblici di rilevanza sociale e ad alta frequentazione.
247. Con riguardo al vantaggio rappresentato dalla disponibilità di informazioni sui clienti e sui relativi profili di consumo, Wind non concorda con la posizione di EE che ritiene nullo tale beneficio. Secondo Wind, infatti, Telecom Italia può usufruire di un patrimonio informativo privilegiato che non può non essere valorizzato nell'ambito dei benefici indiretti.

#### **13.8. Le valutazioni dell'Autorità sul quesito n. B4**

248. Con riguardo al quesito B4, tutti gli operatori intervenuti alla consultazione, Telecom Italia esclusa, ritengono che una corretta stima dei benefici indiretti dovrebbe quantificarne il valore per un importo superiore a quello del costo netto della fornitura del servizio universale. Telecom Italia ritiene invece che la fornitura del servizio universale non determini nessun beneficio indiretto, valutando in subordine un beneficio di circa 10 milioni di euro.
249. Nella tabella di seguito si evidenziano le stime dei benefici indiretti definite in esito ai procedimenti di valutazione del costo netto del servizio universale per gli anni precedenti al 2004.

Valore approvato dall'Autorità (mln di euro)	1999 (D. 8/00/CIR)	2000 (D. 23/01/CIR)	2001 (D. 14/02/CIR)	2002 (D. 16/04/CIR)	2003 (D. 28/07/CIR)
Benefici indiretti	45,6	32,2	31	28,9	20,2

250. Si osserva come l'andamento dei valori sia tendenzialmente decrescente. Il *range* proposto dall'Autorità nel documento di consultazione (13,8 – 24,5) individua un valore massimo leggermente superiore rispetto al valore dei benefici indiretti stimato per l'anno precedente riconducibile alla diversa metodologia di valorizzazione.
251. Con riguardo agli aspetti specifici relativi alla metodologia di stima dei benefici indiretti per la valutazione del costo netto 2004, alla luce degli elementi emersi in fase di consultazione l'Autorità condivide, per la quantificazione del beneficio di fedeltà al marchio l'approccio adottato da EE basato – come già negli anni precedenti - sul ricorso ad indagini di mercato mirate, che consentono di stimare la percentuale di clienti “fedeli” all'operatore incaricato della fornitura del servizio universale
252. Peraltro, le osservazioni raccolte nell'ambito della consultazione pubblica hanno evidenziato la necessità di modificare la metodologia proposta dal revisore in relazione ad alcuni parametri applicativi. In particolare, relativamente ai parametri di dettaglio si ritiene che:
- a. Relativamente alla definizione di “cliente fedele” è condivisibile la soluzione adottata dal revisore che considera soltanto i clienti che affermano di considerare la fornitura del servizio universale il principale motivo della scelta di rimanere cliente Telecom Italia. Infatti, includendo tutti i clienti che citano la fornitura del servizio universale tra altre motivazioni di scelta si rischia di sovrastimare eccessivamente il numero di clienti fedeli e non si giunge ad individuare i clienti che realmente sceglierebbero un fornitore diverso da Telecom Italia qualora quest'ultima non fosse incaricata della fornitura del servizio universale. A tal proposito si condivide la metodologia proposta da EE che ritiene che debbano essere inclusi tra i clienti fedeli coloro che sopravvivono alle domande D14 e D15 elaborando una media aritmetica.
  - b. Con riferimento, invece, al quesito relativo alla conoscenza del servizio universale da parte dell'intervistato appare confermata la sottostima di tale percentuale considerando unicamente gli utenti che rispondono sì alla domanda n. 12. Si ritiene pertanto opportuno, al fine di evitare sovrastime e giungere ad una stima realistica degli utenti fedeli, includere nella percentuale anche parte di coloro che hanno mostrato una conoscenza

parziale del servizio universale. In particolare si ritiene opportuno includerne il 50%.

- c. Relativamente al ricavo medio per utente profittevole, al fine di evitare di sovrastimare la percentuale di clienti che si sposterebbero su reti proprietarie alternative e/o su soluzioni LLU, alla luce dei dati di mercato riferiti all'anno 2004, si ritiene condivisibile la stima di ricavo medio per utente effettuata da Telecom Italia.
253. Le assunzioni precedentemente descritte comportano, in termini di valorizzazione del beneficio della fedeltà al marchio, una percentuale di utenti fedeli pari a 0,563% e di conseguenza la determinazione di un valore pari a 13,91 milioni di euro.
  254. Con riguardo alla stima del vantaggio derivante dalla disponibilità di informazioni sui clienti e sui loro consumi telefonici (di cui all'art. 6, comma 2, lettera d, dell'Allegato 11 al Codice), il revisore ha ritenuto nullo tale beneficio in ragione dell'obbligo imposto a Telecom Italia, a seguito della fusione con Seat, di dare accesso gratuito al *database* della clientela. Con riguardo al disaccordo espresso sul punto da parte di quasi tutti gli operatori intervenuti (i quali sottolineano che l'obbligo di Telecom Italia concernerebbe soltanto l'accesso al *database* le informazioni anagrafiche sui clienti), si osserva che, in mancanza di una metodologia di valutazione di tale eventuale beneficio, allo stato non è possibile fornirne una stima che consenta di superare le valutazioni del revisore. Peraltro, si ritiene opportuno che EE, in occasione delle attività di verifica relative al costo netto del servizio universale 2005, svolga un approfondimento su tale specifico punto.
  255. In relazione alla quantificazione del valore pubblicitario dell'esposizione del logo dell'operatore incaricato della fornitura del servizio universale sulle postazioni di telefonia pubblica si ritiene rilevante che i "*Criteri qualitativi di distribuzione territoriale delle postazioni telefoniche pubbliche*" prescritti dalla delibera n. 290/01/CONS, individuano una serie di luoghi di interesse di cui soltanto alcuni e non necessariamente tutti possono essere considerati aree ad alta frequentazione. D'altra parte la metodologia di calcolo del beneficio proposta dal revisore, che riconosce un valore pubblicitario positivo soltanto a metà degli impianti non profittevoli, analogamente a quanto già valutato per l'anno 2003, è riconducibile ad un modello definito nel Regno Unito non necessariamente applicabile, in maniera diretta, alla realtà italiana. Al riguardo si osserva che la mera applicazione del criterio del 50% stabilito nel Regno Unito sulla base delle specificità nazionali può comportare un effetto di sottostima in Italia, considerando che la delibera n. 290/01/CONS prevede una forte concentrazione del numero di postazioni in funzione del numero di abitanti.

256. Infatti, si evidenzia come nel documento OFCOM richiamato da EE, ove si descrive la metodologia utilizzata dal regolatore britannico per la valorizzazione del beneficio indiretto in questione (Review of the Universal Service Obligation - 2005), la percentuale viene riferita ad un numero complessivo di PCB (*public call box*) di circa 45.000, che include anche le PCB oggetto di atti vandalici, mentre con riguardo all'Italia il numero totale di cabine e cupole telefoniche non profittevoli (che non comprende le postazioni oggetto di atti vandalici) è pari a 15.490.
257. Pertanto, si propone di valutare il beneficio del valore pubblicitario dell'esposizione del logo sul 75% delle postazioni di telefonia pubblica. Di conseguenza, il valore del corrispondente beneficio risulta pari a circa 6 milioni di euro. Tale stima è in ogni caso coerente con quella stabilita da Ofcom, che oscilla tra 10 e i 12 milioni di euro, attesa da una parte il diverso numero di postazioni considerate e dall'altra la confrontabilità dei due paesi in termini di popolazione e territorio.
258. Al fine di tenere in considerazione le osservazioni emerse in fase di consultazione si ritiene, dunque, opportuno valutare il beneficio del valore pubblicitario dell'esposizione del logo sul 75% delle postazioni di telefonia pubblica. Di conseguenza si determina un valore di beneficio pari a 6,01 milioni di euro.
259. I precedenti elementi di criticità messi in evidenza nel corso della consultazione pubblica saranno sottoposti al soggetto incaricato per la revisione 2005 per le valutazioni di competenza.
260. Tanto premesso, l'Autorità ritiene che il valore complessivo dei benefici indiretti per il 2004 sia pari a 20,89 milioni di euro, come indicato nella tabella di seguito.

Quantificazione dei vantaggi di mercato

<b>Categorie</b> Dati in milioni di €	<b>Stima Agcom</b>
Fedeltà al marchio	13,91
Valore pubbl. mailing	0,96
Valore pubbl. TP	6,01
<b>TOTALE</b>	<b>20,89</b>

261. Alla luce della valutazioni sopra espresse, il valore complessivo del costo netto del servizio universale per l'anno 2004, incluso il costo di verifica, ammesso al meccanismo di ripartizione è pari a 25,90 milioni di euro, come da tabella di seguito

<b>Costo netto del servizio universale anno 2004</b>	<b>Mln €</b>
Fonia vocale	28,70
Telefonia pubblica	8,99
Categorie agevolate	8,95
Benefici indiretti	<b>-20,89</b>
Costo di verifica del calcolo	0,156
<b>TOTALE</b>	<b>25,90</b>

#### **14. Gli esiti della consultazione pubblica sul quesito n. C1**

##### **14.1. Sintesi dei contributi degli operatori partecipanti alla consultazione pubblica sul quesito n. C1**

262. Con il quesito n. C1 di cui al documento di consultazione pubblica l'Autorità ha invitato i soggetti interessati ad esprimere la propria posizione in merito alla metodologia di calcolo dei ricavi netti ai fini della determinazione delle quote di contribuzione.
263. Tutti i partecipanti alla consultazione condividono in linea generale i chiarimenti interpretativi formulati dall'Autorità in merito alla metodologia di calcolo dei contribuenti al fondo per il servizio universale e delle relative quote di contribuzione, pur con le precisazioni riportate di seguito.
264. Con riferimento ai costi relativi ai servizi di pubblica utilità inclusi fra i costi di interconnessione (SI), Telecom Italia precisa che il Piano di Numerazione Nazionale, in accordo con quanto previsto dal Codice in materia di servizio universale, tutela l'utenza finale prevedendo che i servizi di emergenza possano essere utilizzati senza alcun onere per il chiamante. Telecom Italia evidenzia che,

alla determinazione delle quote di contribuzione al fondo per il servizio universale non possono, invece, concorrere né i ricavi percepiti a livello *retail*, in quanto sono nulli, né i costi di commutazione e trasporto delle chiamate, in quanto non evitabili. Per contro, la possibilità per gli OLO di includere nel calcolo dei ricavi netti anche i costi di interconnessione relativi alla fornitura del servizio di emergenza determina, a parere di Telecom Italia, una discriminazione ai danni della stessa Società. Per tali ragioni Telecom Italia ritiene che non debbano essere considerati i costi di interconnessioni degli OLO relativi ai servizi di pubblica utilità o, laddove vengano inclusi, che debbano essere considerati anche i corrispondenti costi di Telecom Italia riportati nella contabilità regolatoria relativa all'esercizio 2004.

265. Relativamente all'orientamento espresso dall'Autorità al punto 153 del testo in consultazione, Vodafone ha osservato che i ricavi derivanti dai pacchetti multiservizio non dovrebbero essere considerati per intero, poiché questi molto spesso comprendono anche servizi che non rientrano fra quelli soggetti all'obbligo di servizio universale, quali ad esempio *Internet* da postazione mobile, servizi di messaggistica, fornitura dell'apparato al cliente finale, ecc.

#### **14.2. Le valutazioni dell'Autorità sul quesito n. C1**

266. Con riferimento al rilievo di Telecom Italia riguardo ai costi relativi ai servizi di pubblica utilità, si osserva che i ricavi all'ingrosso derivanti dalla fornitura di tali servizi sono imputati dalla Società nel calcolo della propria quota di contribuzione al fondo ai sensi della delibera n. 1/08/CIR (allegato B). Pertanto, per ottenere l'esatta corrispondenza fra costi e ricavi connessi ai servizi in parola, è necessario tenere conto anche dei costi di interconnessione sostenuti dagli OLO. Si conferma, quindi, quanto riportato ai punti 155 e 157 dell'Allegato B alla delibera di consultazione.
267. Riguardo ai ricavi derivanti dai servizi *Internet* in mobilità e dai servizi di messaggistica, si rappresenta che tali servizi non sono inclusi nella lista dei ricavi di cui al punto 154, lettere ii del documento di consultazione e che pertanto non devono concorrere alla determinazione dei ricavi complessivi.
268. Ciononostante, qualora tali servizi siano venduti congiuntamente con almeno uno dei servizi elencati al punto 154 del documento di consultazione, i ricavi derivanti dall'offerta congiunta di tali servizi devono essere inclusi per intero nel computo dei ricavi netti, conformemente alle disposizioni contenute nell'allegato B della delibera n. 1/08/CIR.
269. Alcuni operatori, alla luce dei chiarimenti forniti dall'Autorità in merito alle voci di costo e di ricavo che concorrono la definizione delle quote di contribuzione al

fondo, hanno ritenuto opportuno adeguare i propri dati. Tali rettifiche determinano una lieve variazione delle quote di contribuzione rappresentate in sede di consultazione pubblica.

270. Sono riportate nella tabella seguente le percentuali di contribuzione al fondo per l'anno 2004, riviste sulla base dei dati aggiornati forniti dagli operatori.

<b>Soggetto debitore</b>	<b>Quota di contribuzione</b>
BT Italia (ex Albacom)	0,6%
TeleTu (ex Tele 2 Italia)	0,8%
Fastweb	1,4%
Wind Telecomunicazioni	9,7%
Vodafone Omnitel	20,9%
Telecom Italia (ex TIM)	29,6%
Telecom Italia	37,0%

CONSIDERATO che uno degli obiettivi del procedimento che ha portato all'adozione del presente provvedimento è quello di svolgere un approfondimento sulla modalità di valutazione dei benefici indiretti (ai sensi della delibera n. 1/08/CIR) e che, pertanto, gli aspetti per i quali si ritiene opportuno apportare una modifica rispetto alla valutazione di Europe Economics rappresenteranno il riferimento metodologico anche per il 2005 e successivi, da sottoporre all'attenzione del revisore incaricato della verifica del calcolo del costo netto del servizio universale per l'anno 2005.

CONSIDERATO che l'analisi del livello di concorrenzialità del mercato e del grado di sostituibilità tra servizi di telefonia offerti su rete fissa e mobile di cui al presente provvedimento sono state svolte secondo la medesima metodologia valutativa utilizzata nelle recenti delibere nn. 106/11/CIR, 107/11/CIR, 108/11/CIR e 109/11/CIR, in relazione alle quali è stato acquisito il parere pienamente favorevole dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato sia sul metodo che sulle conclusioni.

RITENUTO, pertanto, opportuno per ragioni di economia procedimentale, di non richiedere nuovamente parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in quanto, rispetto agli anni 1999-2003, nel procedimento relativo al 2004 non sono state apportate modificazioni per le parti procedurali rilevanti per le valutazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. In particolare non sono state introdotte modifiche metodologiche relativamente all'analisi concorrenziale e di sostituibilità e tantomeno sono mutati i relativi esiti, ampiamente condivisi nell'ambito del citato recente parere.

UDITA la relazione dei Commissari Nicola D'Angelo e Stefano Mannoni, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità.

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

#### **Applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale**

1. Il meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 2004 è applicabile agli operatori di rete fissa e mobile di cui all'art. 2, commi 2 e 3, del decreto 10 marzo 1998.
2. Il costo netto derivante dagli obblighi di servizio universale per la fornitura del servizio di telefonia vocale per l'anno 2004 è giustificato ai fini del meccanismo di ripartizione nella misura di 28,70 milioni di euro.
3. Il costo netto derivante dagli obblighi di servizio universale per le categorie agevolate per l'anno 2004 è giustificato ai fini del meccanismo di ripartizione nella misura di 8,95 milioni di euro.
4. Il costo netto derivante dagli obblighi di servizio universale per la fornitura del servizio di telefonia pubblica per l'anno 2004 è giustificato ai fini del meccanismo di ripartizione nella misura di 8,99 milioni di euro.
5. I vantaggi di mercato derivanti dalla fornitura del servizio universale per l'anno 2004 sono giustificati ai fini del meccanismo di ripartizione nella misura di 20,89 milioni di euro e detratti dal costo netto complessivo degli obblighi di servizio universale.
6. Ai fini del finanziamento degli obblighi di servizio universale per l'anno 2004, il costo netto complessivo di cui ai commi precedenti, tenuto conto dei vantaggi di mercato, è pari a 25,75 milioni di euro, cui è aggiunto il costo della verifica pari a 0,156 milioni di euro, per un totale complessivo pari a 25,90 milioni di euro.

## Articolo 2

### Individuazione dei soggetti debitori e determinazione delle quote di contribuzione

1. Le società BT Italia S.p.A., Fastweb S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Tele Tu S.p.A., Vodafone-Omnitel N.V. e Wind Telecomunicazioni S.p.A., sono soggette all'obbligo di contribuzione al fondo del servizio universale per l'anno 2004, nella misura indicata nella tabella che segue:

<b>Soggetto debitore</b>	<b>Quota di contribuzione</b>	<b>Contributo al fondo (Mln €)</b>
BT Italia (ex Albacom)	0,57%	147.653,22
TeleTu (ex Tele 2 Italia)	0,79%	204.642,19
Fastweb	1,44%	373.018,67
Wind Telecomunicazioni	9,72%	2.517.876,00
Vodafone Omnitel	20,90%	5.413.951,49
Telecom Italia (ex TIM)	29,56%	7.657.244,30
Telecom Italia	37,02%	9.589.688,23

## Articolo 3

### Disposizioni finali

1. Entro il 25 gennaio 2012 la società Telecom Italia S.p.A. presenta la valutazione del costo netto del servizio universale per l'anno 2005, che recepisce le modifiche introdotte per la valutazione dei benefici indiretti di cui alle premesse del presente provvedimento.

La presente delibera è notificata alle società BT Italia S.p.A., Fastweb S.p.A., Telecom Italia S.p.A., TeleTu S.p.A., Vodafone-Omnitel N.V., WIND Telecomunicazioni S.p.A. ed è pubblicata nel sito *web* dell'Autorità.

Roma, 12 dicembre 2011

**IL PRESIDENTE**  
Corrado Calabrò

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Nicola D'Angelo

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Stefano Mannoni

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Roberto Viola